*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 148° — Numero 91**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 19 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



### AVVISO AGLI ABBONATI

**Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi



### Agenzia italiana del farmaco



### Autorità per le garanzie nelle comunicazioni



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**SUPPLEMENTI STRAORDINARI**

**Agenzia delle entrate**

PROVVEDIMENTO 27 marzo 2007.

**Approvazione di n. 24 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2006.**

**07A03094**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2007.

**Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale «Fiaba per una vita solidale» - 2007.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 2006 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2007;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria «Fiaba per una vita solidale» - 2007, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Fiaba per una vita solidale», con inizio il 2 aprile 2007, avrà termine il 21 giugno 2007.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 5 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di euro cinquecentomila.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di mercoledì 13 giugno 2007.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro le ore 15 di giovedì 14 giugno 2007.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma, presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 21 giugno 2007 alle ore 11. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 21 giugno 2007 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti, sarà dichiarato e registrato a verbale il premio da assegnare a ciascuno di essi, secondo l'ordine di estrazione dei biglietti medesimi.

Al termine sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di estrazione dei biglietti vincenti e di assegnazione dei rispettivi premi.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 5, i biglietti vincenti integri ed in originale, dovranno essere presentati all'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma, o fatti pervenire a rischio del possessore, al medesimo ufficio premi, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I biglietti potranno essere presentati altresì presso uno sportello di Banca Intesa che provvederà a trasmetterli al suindicato ufficio premi.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 10, i tagliandi devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali; le modalità di pagamento dei relativi premi, differiscono in relazione agli importi delle vincite e sono le seguenti.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene effettuato, previa validazione del tagliando vincente, da un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del Consorzio lotterie nazionali. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 5.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del Consorzio lotterie nazionali. In tal caso il punto vendita provvede alla validazione del tagliando ed al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, rilasciando al vincitore apposita ricevuta. Il pagamento della vincita avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve essere reclamato presentando, o spedendo a rischio del possessore, il tagliando vincente, integro ed originale, presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma. Il biglietto può essere presentato anche presso uno sportello di Banca Intesa; in tal caso la Banca provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al vincitore apposita ricevuta.

Le richieste di pagamento di tutti i premi di cui al presente decreto dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del Bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui all'art. 5.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Grossi, consigliere nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituita, dal sig. Claudio Marzoli, collaboratore o dalla sig.ra Paola Tomasello, collaboratore, entrambi nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

Nel biglietto della lotteria «Fiaba per una vita solidale» è presente anche un tagliando, denominato «Tenta la fortuna», separabile dal resto del biglietto da apposita fincatura ma non vendibile separatamente. Il tagliando consente l'assegnazione di premi con modalità di estrazione istantanea. Sul fronte del tagliando sono presenti due aree ricoperte da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. La prima area è denominata «I Numeri vincenti» e riproduce l'immagine di due coccinelle. La seconda area è denominata «I tuoi numeri» ed è suddivisa in quattro caselle ognuna delle quali reca il logo «FIABA» e sotto ad ognuna la scritta «premio».

Nella parte posteriore del tagliando sono indicati gli importi dei premi, una sintesi delle modalità per ottenerne il pagamento, analiticamente indicate nel precedente art. 8, ed il bar-code per la rilevazione informatica del tagliando, presente anche sul corpo centrale del biglietto.

Ogni tagliando consente un'unica giocata e può attribuire un'unica vincita.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere, utilizzando il tagliando di cui al presente articolo, immediatamente la vincita nel modo seguente:

si devono grattare le due coccinelle situate nell'area «I numeri vincenti» e scoprire i numeri celati sotto di esse;

si devono poi grattare le quattro caselle contenute nell'area «I tuoi numeri» e scoprire i numeri celati sotto il logo «FIABA» e l'indicazione dei relativi premi;

se uno de «I numeri vincenti» è presente ne «I tuoi numeri» si vince il premio corrispondente.

La massa-premi, per ogni 100.000 biglietti, ammonta ad € 150.020,00, suddivisa nei seguenti premi:

n. 1 premio di euro 10.000,00;

n. 1 premio di euro 500,00;

n. 10 premi di euro 100,00;

n. 88 premi di euro 40,00;

n. 250 premi di euro 20,00;

n. 500 premi di euro 10,00;

n. 25.000 premi di euro 5,00

Qualora nel corso di svolgimento della lotteria, sulla base dell'andamento della vendita, si ravvisasse la necessità di procedere alla emissione di ulteriori serie di biglietti, così come previsto nel precedente art. 2, i relativi tagliandi «Tenta la fortuna» conterranno, in proporzione, i premi sopraindicati.

Art. 11.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 marzo 2007

*Il direttore generale:* TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2007*
*Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 35*

**07A03392**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 marzo 2007.

**Sostituzione di un componente effettivo e supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Campobasso.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto n. 1 del 2 gennaio 1975 con il quale venne istituita presso la sede dell'Ufficio provinciale del lavoro di Campobasso la Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del 15 novembre 2006 con la quale il sig. Valter Goller, componente effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, comunicava le proprie dimissioni;

Vista la nota del 28 novembre 2006 con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro, comunica la nomina del sig. Palladino Giuseppe, già componente supplente, quale componente effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in sostituzione del sig. Valter Goller, dimissionario e la nomina quale componente supplente al posto del sig. Palladino Giuseppe della sig.ra Sala Domenichina;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

1. Il sig. Palladino Giuseppe, nato a Campobasso il 29 agosto 1945 ed ivi residente alla via Carducci n. 51, già componente supplente, è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Valter Goller,dimissionario,a decorrere dalla data del presente decreto;

2. La sig.ra Sala Domenichina, nata a Campobasso l'11 agosto 1973 e residente a Torella del Sannio alla via Cerritiello n. 1, è nominata componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Palladino Giuseppe nominato componente effettivo, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 14 marzo 2007

*Il direttore provinciale:* GRANDE

**07A03268**

DECRETO 19 marzo 2007.

**Sostituzione di un componente supplente presso la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Terni.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 28 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 9 marzo 2007 con la quale la Confagricoltura designa quale membro supplente in seno alla predetta Commissione il dott. Francesco Provantini in sostituzione di Orietta Alpini, dimissionaria;

Decreta:

Francesco Provantini è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro e in sostituzione di Orietta Alpini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 19 marzo 2007

*Il direttore provinciale:* BUCOSSI

**07A03261**

DECRETO 22 marzo 2007.

**Sostituzione di un componente effettivo presso la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della provincia di Reggio Emilia.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto n. 04 del 9 aprile 2004 con il quale il signor Rino Soragni è stato nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del c.p.c. come modificato dalla legge 533 dell'11 agosto 1973, della Confederazione generale italiana del lavoro della provincia di Reggio Emilia;

Tenuto conto della nota del 13 marzo 2007 con la quale il signor Rino Soragni ha rassegnato le dimissioni, quale membro effettivo della suddetta Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Considerata la nota della Confederazione generale italiana del lavoro della provincia di Reggio Emilia del 13 marzo 2007, con la quale è stato proposto un altro nominativo;

Decreta:

La signora Spagni Silvia, nata a Reggio Emilia il 13 giugno 1961 e residente a Cadelbosco di Sopra in via 1° Maggio n. 30/1, è nominata membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, della Confederazione generale italiana del lavoro della provincia di Reggio Emilia, quale rappresentante dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato ai soggetti interessati.

Reggio Emilia, 22 marzo 2007

*Il direttore provinciale:* BERTONI

**07A03267**

DECRETO 26 marzo 2007.

**Ricostituzione della Commissione provinciale della cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole del Verbano Cusio Ossola.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE DEL LAVORO
DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il precedente decreto n. 24 dell'11 marzo 2002, relativo alla costituzione della Commissione CISOA;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della Commissione provinciale della cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Raccolte le designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Vista la designazione di un nominativo da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al rinnovo della predetta commissione;

Decreta:

La costituzione presso la locale sede dell'I.N.P.S. della Commissione provinciale della cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, che risulta composta come segue:

Membri effettivi:

1) direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro - Presidente;

2) direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'INPS;

3) sig. Carmelo Cicala rappresentante Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

4) sig. Galizzi Dario in rappresentanza dei lavoratori;

5) sig. Farina Luca in rappresentanza dei lavoratori;

6) sig. Cupelli Vincenzo in rappresentanza dei lavoratori;

7) sig.ra Bandiera Chiara in rappresentanza dei datori di lavoro;

8) sig.ra Bovio Raffaella in rappresentanza dei datori di lavoro;

9) sig. Ravizzotti Giuseppe in rappresentanza dei datori di lavoro.

Membri supplenti:

1) sig. Savino Carrabba in rappresentanza dei lavoratori;

2) sig. Bonetta Sergio in rappresentanza dei lavoratori;

3) sig. Botti Daniele in rappresentanza dei datori di lavoro;

4) sig. Sonzini Roberto in rappresentanza dei datori di lavoro;

5) sig.ra Bermond Marinella in rappresentanza dei datori di lavoro.

Omegna, 26 marzo 2007

p. *Il direttore provinciale reggente:* BOVIO

**07A03266**

DECRETO 26 marzo 2007.

**Sostituzione di un componente effettivo presso la Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; concernente l'istituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. ( ora D.P.L. ) n. 512 dell'8 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro n. 3 del 5 maggio 2003 di ricostituzione della suddetta Commissione;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro n. 1 del 18 gennaio 2006 di nomina della dott.ssa Elisabetta Cristallini quale membro effettivo in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata;

Vista la nota prot. SRI/0-39 del 23 marzo 2007 con la quale la Confindustria di Macerata ha provveduto a designare il sig. Alfei Erminio quale membro effettivo in sostituzione della dott.ssa Elisabetta Cristallini dimissionaria;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Alfei Erminio nato a Tolentino il 12 aprile 1943 e residente a Pollenza in via Ungheretti n. 66, è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in rappresentanza della Confindustria di Macerata in sostituzione della dott.ssa Elisabetta Cristallini.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 26 marzo 2007

*Il direttore provinciale:* FORMENTINI

**07A03270**

DECRETO 28 marzo 2007.

**Nomina di un componente effettivo e supplente presso la Commissione provinciale di Brindisi.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 14, comma 1 e 2 della legge 8 agosto 1972, n,. 457, che demanda al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. - ora Direzione provinciale del lavoro - la costituzione e la presidenza di detta Commissione;

Visto il proprio decreto n. 755 del 14 aprile 1999, di costituzione della Commissione indicata in epigrafe, con la quale sono stati nominati, fra gli altri, i componenti in rappresentanza della OO.SS. dei lavoratori CGIL;

Vista la nota datata 26 marzo 2007, con la quale la CGIL Camera del lavoro territoriale di Brindisi, ha richiesto la sostituzione dei propri rappresentanti in seno alla medesima Commissione;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni richieste;

Decreta:

La sig.ra Ciraci Maria Vincenza, nata a San Michele Salentino il 31 luglio 1967, ed il sig. Asparra Vincenzo nato a Mesagne il 5 aprile 1952, vengono nominati rispettivamente componente effettivo e supplente in seno alla Commissione provinciale di cui all'art. 14 legge 8 agosto 1972, n. 457, in rappresentanza della CGIL di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero m verrà data comunicazione per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Brindisi, 28 marzo 2007

*Il direttore provinciale:* UVA

**07A03269**

DECRETO 28 marzo 2007.

**Sostituzione di un componente effettivo presso il Comitato I.N.P.S. di Pesaro e Urbino.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto il decreto direttoriale n. 2 del 14 maggio 1975, con il quale veniva costituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533 - art. 1;

Preso atto di quanto contenuto nella nota del 24 marzo 2007 della CIDA - Confederazione italiana

dirigenti d'azienda - Ancona, con la quale il dr. Manni Roberto, componente in rappresentanza dei dirigenti d'azienda, in seno alla Commissione in premessa, risulta dimissionario ed il sig. Vincenzetti Otello viene nominato in sua vece;

Decreta:

Il sig. Vincenzetti Otello - via E. Viterbo, 28 - Pesaro, viene nominato componente effettivo in rappresentanza dei dirigenti d'azienda, in seno al Comitato I.N.P.S. in sostituzione del dr. Manna Roberto, dimissionario.

Pesaro, 26 marzo 2007

*Il direttore provinciale:* SABBATUCCI

**07A03271**

DECRETO 29 marzo 2007.

**Nomina di un componente effettivo e supplente presso la Commissione provinciale di conciliazione di Benevento.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 294 del 3 gennaio 1974 e successive modifiche con il quale è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione con sede in Benevento;

Vista la nota della Confindustria di Benevento del 19 marzo 2007 con la quale viene nominato come membro effettivo il rag. Rocco Vetrone nato a Benevento il 29 agosto 1953, via M. Planco Benevento in sostituzione del dimissionario Vincenzo La Brocca e come membro supplente la dott.ssa Margherita Rummo nata a Benevento il 9 ottobre 1969, corso Garibaldi n. 46;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il rag. Rocco Vetrone è nominato membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro nella Commissione provinciale di conciliazione con sede in Benevento.

La dott.ssa Margherita Rummo, altresì è nominata membro supplente nella predetta Commissione.

Benevento, 29 marzo 2007

*Il direttore provinciale:* AGOSTA

**07A03262**

DECRETO 30 marzo 2007.

**Sostituzione di un componente effettivo presso la commissione provinciale di conciliazione di Pistoia.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 82/17085 del 12 dicembre 1973, concernente la costituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 13 marzo 2007 con la quale la sig.ra Franca Santagata rassegna le proprie dimissioni da componente effettivo della predetta Commissione;

Vista la nota del 27 marzo 2007 con la quale la UIL di Pistoia, designa il sig. Gai Paolo, quale membro effettivo in seno alla suddetta Commissione, in sostituzione della sig.ra Santagata Franca;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Gai Paolo, nato a Pistoia il 25 agosto 1940 ed ivi residente in via Vecchia Montanina, 39 (loc. Capostrada), è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori e in sostituzione della sig.ra Franca Santagata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pistoia, 30 marzo 2007

*Il direttore provinciale:* CARUSO

**07A03260**

DECRETO 2 aprile 2007.

**Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Rieti.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il proprio decreto n. 88 del 6 settembre 2004, con il quale è stato ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 22 marzo 2007 con la quale la UIL Rieti ha comunicato la sostituzione della sig.ra Elisa

Anna Pace, quale membro supplente, con il sig. Antonio Valente residente a Fiamignano, via Coro, 21 in seno alla suddetta commissione;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del componente della Commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

Il sig. Valente Antonio è nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione della sig.ra Elisa Anna Pace.

Rieti, 2 aprile 2007

*Il direttore provinciale:* DIANA

**07A03297**

DECRETO 4 aprile 2007.

**Sostituzione di un componente supplente presso la Commissione provinciale di conciliazione di Viterbo.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999, con il quale è stata ricostituita, presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 1 del 25 gennaio 2007, con il quale il dott. Barberi Roberto è stato nominato membro supplente della predetta Commissione, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione della sig.ra De Cesare Margherita;

Vista la nota prot. n. 2582 del 28 marzo 2007, con la quale la UGL - Unione territoriale di Viterbo, ha designato il sig. Pancotti Augusto quale membro supplente, in sostituzione del dott. Barberi Roberto, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Pancotti Augusto, nato a Tarquinia il 12 febbraio 1960 ed ivi residente in via Le Rose n. 22, è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del dott. Barberi Roberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 4 aprile 2007

*Il direttore provinciale:* APREA

**07A03298**



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 11 aprile 2007.

**Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di appoggi strutturali.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione europea 95/467/EC del 24 ottobre 1995 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della commissione dell'Unione europea 2004/C 263/02 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C263 del 26 ottobre 2004 contenente i riferimenti alla norma europea armonizzata EN 1337-7:2004;

Visti i decreti relativi alla comunicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio 2004.

Espletata, con notifica 2005/0237/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

*Metodi di attestazione della conformità*

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246;

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA — Prospetto ZA.2 — «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

*Caratteristiche tecniche*

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e, art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante di appoggi strutturali o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

*Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto*

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2007

*Il Ministro delle infrastrutture*
DI PIETRO

*Il Ministro dello sviluppo economico*
BERSANI

*Il Ministro dell'interno*
AMATO

## ALLEGATO 1

## INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per gli **appoggi strutturali** le norme europee di riferimento sono:

EN 1337-7: 2004 “Appoggi strutturali - Appoggi sferici e cilindrici di PTFE” recepita come UNI EN 1337-7:2004;

## ALLEGATO 2

## SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’

I metodi di controllo della conformità per gli **appoggi strutturali** sono quelli riportati nella Decisione della Commissione Europea **95/467/EC** del 24/10/1995, indicati nelle norme armonizzate di cui all’allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

| **Prodotto** | **Uso Previsto** | **Sistema di Attestazione della Conformità** |
|---|---|---|
| Appoggi Strutturali | Tutti gli usi strutturali | 1 |

Il Sistema di Attestazione della Conformità 1 è quello specificato all’art.7, comma 1 lettera A, del DPR n.246/93

**ALLEGATO 3**

## CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di **appoggi strutturali** dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle in funzione dell'uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all'allegato 1.

La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non determinata" per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l'obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l'uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.

### APPOGGI SFERICI E CILINDRI DI PTFE
### (UNI EN 1337-7)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | Dichiarazione |
|---|---|
| Capacità di carico | SI |
| Capacità di rotazione | SI |
| Aspetti di durabilità | SI |

### APPOGGI SFERICI E CILINDRI DI PTFE CON ELEMENTI SCORREVOLI PIATTI
### (UNI EN 1337-7)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | Dichiarazione |
|---|---|
| Capacità di carico | SI |
| Capacità di rotazione | SI |
| Aspetti di durabilità | SI |
| Capacità di carico (dell'elemento scorrevole piatto) | SI |
| Coefficiente di attrito (dell'elemento scorrevole piatto) | SI |
| Aspetti di durabilità (dell'elemento scorrevole piatto) | SI |

**07A03447**

DECRETO 11 aprile 2007.

**Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi medodi di controllo della conformità di geotessili e prodotti affini.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Viste la decisione della Commissione europea 95/467/EC del 24 ottobre 1995 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste la comunicazione della commissione dell'Unione europea 2004/C 263/02 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C263 del 26 ottobre 2004 contenente i riferimenti alla norma europea armonizzata EN 1337-7:2004;

Vista la decisione della Commissione europea 96/589/EC del 24 giugno 1996, con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste la comunicazione della commissione dell'Unione europea 2001/C180/04 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C180/8 del 26 giugno 2001 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate EN13249:2000, EN13250:2000, EN13251:2000, EN13252:2000, EN13253:2000, EN13254:2000, EN13255:2000, EN13256:2000, EN13257:2000, EN13265:2000;

Visti i decreti relativi alla comunicazioni dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio 2004.

Espletata, con notifica 2005/0238/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

*Metodi di attestazione della conformità*

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA — Prospetto ZA.2 — «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

*Caratteristiche tecniche*

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e, art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante di geotessili e prodotti affini o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

*Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto*

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2007

*Il Ministro delle infrastrutture*
DI PIETRO

*Il Ministro dello sviluppo economico*
BERSANI

*Il Ministro dell'interno*
AMATO

---

**ALLEGATO 1**

**INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO**

Per i **geotessili e prodotti affini** le norme europee di riferimento sono:

EN 13249: 2000 "Geotessili per l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico" recepita come UNI EN13249:2001;

EN 13250: 2000 "Geotessili per l'impiego nella costruzione di ferrovie" recepita come UNI EN13250:2002;

EN 13251:2000 "Geotessili per l'impiego nelle costruzioni in terra, nelle fondazioni e nelle strutture di sostegno" recepita come UNI EN13251:2002;

EN 13252: 2000 "Geotessili per l'impiego nei sistemi drenanti" recepita come UNI EN13252:2002;

EN 13253: 2000 "Geotessili per l'impiego nelle opere di controllo dell'erosione superficiale (protezione delle coste, rivestimenti di sponda)" recepita come- UNI EN13253:2002;

EN 13254: 2000 "Geotesili per l'impiego nella costruzione di bacini e dighe "recepita come UNI EN13254:2002;

EN 13255: 2000 "Geotessili per l'impiego nella costruzione di canali" recepita come UNI EN13255:2002;

EN 13256: 2000 "Geotessili per l'impiego nella costruzione di gallerie e strutture in sotterraneo" recepita come UNI EN13256:2002;

EN 13257: 2000 "Geotessili per l'impiego in discariche per rifiuti solidi" recepita come UNI EN13257:2002;

EN 13265: 2000 "Geotessili per l'impiego nelle opere di contenimento di rifiuti liquidi" recepita come UNI EN 13265:2002.

## ALLEGATO 2

## SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di controllo della conformità per i **geotessili e prodotti affini** sono quelli riportati nella Decisione della Commissione Europea **96/589/EC** del **24 giugno 1996**, indicati nelle norme armonizzate di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

| Prodotto | Uso Previsto | Sistema di Attestazione della Conformità |
|---|---|---|
| Geotessili e prodotti affini | Impiego come protezione, filtrazione, rinforzo e barriera | 2+ |
| Geotessili e prodotti affini | Impiego per separazione | 4 |

Il Sistema 2+ è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera B, Procedura 1 comprensiva della sorveglianza, giudizio ed approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica, del DPR n.246/93

Il Sistema 4 è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera B, Procedura 3, del DPR n.246/93

---

## ALLEGATO 3

## CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di **geotessili e prodotti affini** dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle in funzione dell'uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all'allegato 1.

La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non determinata" per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l'obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l'uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.

**Geotessili e prodotti affini**
**Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico (escluse ferrovie e l'inclusione in conglomerati bituminosi)**
**(UNI EN 13249)**

| Impiego previsto | Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Filtrazione (F) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo (R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Protezione (P) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Efficienza della protezione | Si |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Separazione (F+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo e Separazione (R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Rinforzo (F+R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo e Protezione (R+P) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Efficienza della protezione | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione, Rinforzo e Separazione (F+R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

**Geotessili e prodotti affini**
**Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di ferrovie**
**(UNI EN 13250)**

| **Impiego previsto** | **Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)** | **Dichiarazione** |
|---|---|---|
| Filtrazione (F) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo (R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Separazione (F+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo e Separazione (R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Rinforzo (F+R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione, Rinforzo e Separazione (F+R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

**Geotessili e prodotti affini**
**Caratteristiche richieste per l'impiego nelle costruzioni di terra, nelle fondazioni e nelle strutture di sostegno**
**(UNI EN 13251)**

| **Impiego previsto** | **Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)** | **Dichiarazione** |
|---|---|---|
| Filtrazione (F) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo (R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Separazione (F+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo e Separazione (R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Rinforzo (F+R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione, Rinforzo e Separazione (F+R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

**Geotessili e prodotti affini**
**Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi drenanti**
**(UNI EN 13252)**

| **Impiego previsto** | **Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)** | **Dichiarazione** |
|---|---|---|
| Filtrazione (F) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Drenaggio (D) | Resistenza a trazione | SI |
| | Capacità drenante nel piano | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Separazione (F+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Drenaggio (F+D) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Capacità drenante nel piano | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione, Separazione e Drenaggio (F+S+D) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Capacità drenante nel piano | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

**Geotessili e prodotti affini**
**Caratteristiche richieste per l'impiego opere di controllo dell'erosione (protezione delle coste, rivestimenti di sponda)**
**(UNI EN 13253)**

| Impiego previsto | Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Filtrazione (F) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo (R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Separazione (F+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo e Separazione (R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Rinforzo (F+R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione, Rinforzo e Separazione (F+R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

**Geotessili e prodotti affini**
**Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e dighe**
**(UNI EN 13254)**

| Impiego previsto | Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Filtrazione (F) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo (R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Protezione (P) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Efficienza della protezione | Si/NPD |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Separazione (F+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo e Separazione (R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Rinforzo (F+R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo e Protezione (R+P) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Efficienza della protezione | SI/NPD |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione, Rinforzo e Separazione (F+R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

**Geotessili e prodotti affini**
**Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali**
**(UNI EN 13255)**

| Impiego previsto | Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Filtrazione (F) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo (R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Protezione (P) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Efficienza della protezione | Si/NPD |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Separazione (F+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo e Separazione (R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Rinforzo (F+R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo e Protezione (R+P) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Efficienza della protezione | SI/NPD |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione, Rinforzo e Separazione (F+R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

**Geotessili e prodotti affini**
**Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di gallerie e strutture in sotterraneo**
**(UNI EN 13256)**

| Impiego previsto | Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Protezione (P) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Efficienza della protezione | Si/NPD |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

**Geotessili e prodotti affini**
**Caratteristiche richieste per l'impiego in discariche per rifiuti solidi**
**(UNI EN 13257)**

| Impiego previsto | Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Filtrazione (F) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo (R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Protezione (P) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Efficienza della protezione | Si/NPD |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Separazione (F+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo e Separazione (R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Rinforzo (F+R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo e Protezione (R+P) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Efficienza della protezione | SI/NPD |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione, Rinforzo e Separazione (F+R+S) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

**Geotessili e prodotti affini**
**Caratteristiche richieste per l'impiego nei progetti di contenimento di rifiuti liquidi**
**(UNI EN 13265)**

| Impiego previsto | Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Filtrazione (F) | Resistenza a trazione | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo (R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Protezione (P) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Efficienza della protezione | Si/NPD |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Filtrazione e Rinforzo (F+R) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Apertura/Permeabilità all'acqua | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |
| Rinforzo e Protezione (R+P) | Resistenza a trazione | SI |
| | Allungamento | SI |
| | Resistenza al punzonamento statico | SI |
| | Efficienza della protezione | SI/NPD |
| | Resistenza al punzonamento dinamico | SI |
| | Durabilità | SI |
| | Sostanze pericolose | (*) |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

**07A03448**

DECRETO 11 aprile 2007.

**Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi medodi di controllo della conformità di aggregati.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/l06/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Viste le decisioni della Commissione europea 98/598/EC del 9 ottobre 1998, 98/601/EC e 99/469/EC, modificate dalla decisione 01/596/EC, con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea pubblicate nel Giornale ufficiale dell'Unione europea 2002/C212/06 del 27 febbraio 2003, 2002/C320/05 del 20 dicembre 2002, 2003/C47/02 del 27 febbraio 2003, 2003/C75/08 del 27 marzo 2003, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate EN 13055-1: 2002, EN 13139: 2002, EN 13383-1: 2002, EN 12620: 2002, EN 13242: 2002, EN 13450: 2002;

Visti i decreti relativi alle comunicazioni dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. l, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio 2004.

Espletata, con notifica 2005/0236/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

*Metodi di attestazione della conformità*

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA — Prospetto ZA.2 — «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

*Caratteristiche tecniche*

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/93, il fabbricante di aggregati o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

*Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto*

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2007

*Il Ministro delle infrastrutture*
DI PIETRO

*Il Ministro dello sviluppo economico*
BERSANI

*Il Ministro dell'interno*
AMATO

---

**ALLEGATO 1**

**INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO**

Per gli **aggregati** le norme europee di riferimento sono:

EN 13055-1: 2005 "Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione" recepita come UNI EN 13055-1: 2003 .

EN 13139: 2005 "Aggregati per malta" recepita come UNI EN 13139: 2003 .

EN 13383-1: 2002 "Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Parte 1: Specifiche" recepita come UNI EN 13383-1: 2003 .

EN 12620: 2002 "Aggregati per calcestruzzo" recepita come UNI EN 12620: 2003 .

EN 13242: 2002 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade" recepita come UNI EN 13242: 2004

EN 13450: 2002 "Aggregati per massicciate per ferrovie" recepita come UNI EN 13450: 2003 .

**ALLEGATO 2**

**SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'**

I metodi di controllo della conformità degli **aggregati** sono quelli riportati nelle Decisioni della Commissione Europea **98/598/EC del 9/10/1998, 98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla Decisione 01/596/EC**, indicati nelle norme armonizzate di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

| Prodotto | Uso Previsto | Sistema di Attestazione della Conformità |
|---|---|---|
| Aggregati leggeri: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - UNI EN 13055-1 | Calcestruzzo strutturale | 2+ |
| | Uso non strutturale | 4 |
| Aggregati per malta UNI EN 13139 | Malte per usi strutturali | 2+ |
| | Uso non strutturale | 4 |
| Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Parte 1: Specifiche UNI EN 13383-1 | Mantellate di protezione | 2+ |
| | Uso non strutturale | 4 |
| Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620 | Calcestruzzo strutturale | 2+ |
| | Uso non strutturale | 4 |
| Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade UNI EN 13242 | Uso in elementi strutturali | 2+ |
| | Uso non strutturale | 4 |
| Aggregati per massicciate per ferrovie UNI EN 13450 | Massicciate ferroviarie | 2+ |
| | Uso non strutturale | 4 |

Il Sistema 2+ è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera B, Procedura 1 del DPR n.246/93, comprensiva della sorveglianza, giudizio ed approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica.

Il Sistema 4 è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera B, Procedura 3, del DPR n.246/93.

## ALLEGATO 3

## CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di **aggregati** dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle in funzione dell'uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all'allegato 1.

La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non determinata" per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l'obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l'uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.

### Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione
### AGGREGATI (UNI EN 13055-1)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Forma dei granuli | Forma delle particelle | Si |
| Dimensione dei granuli | Distribuzione granulometrica | Si |
| Massa volumica in mucchio | Massa volumica in mucchio | Si |
| Percentuale di granuli frantumati | Percentuale di granuli frantumati | Si |
| Purezza | Contaminanti organici | Si |
| Resistenza alla frammentazione/ frantumazione | Resistenza alla frantumazione | Si |
| Composizione/contenuto | Cloruri | Si |
| | Solfati solubili in acido | Si |
| | Zolfo totale | Si |
| Stabilità di volume | Resistenza alla disgregazione | Si |
| Assorbimento di acqua | Assorbimento di acqua | Si |
| Sostanze pericolose:<br>Emissione di radioattività (per aggregati derivanti da giacimenti radioattivi per impiego in calcestruzzo da costruzione)<br>Rilascio di metalli pesanti<br>Rilascio di idrocarburi poliaromatici<br>Rilascio di altre sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime<br>Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo e disgelo | Si |
| Durabilità alla reattività alcali-silice | Reattività alcali-silice | Si |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

**Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione**

**FILLER (UNI EN 13055-1)**

| **Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)** | | **Dichiarazione** |
|---|---|---|
| Finezza/dimensione dei granuli | Distribuzione granulometrica | Si |
| Massa volumica in mucchio | Massa volumica in mucchio | Si |
| Composizione/contenuto | Cloruri | Si |
| | Solfati solubili in acido | Si |
| | Zolfo totale | Si |
| Purezza | Contaminanti organici | Si |
| Stabilità di volume | Resistenza alla disgregazione | Si/NPD |
| Perdita al fuoco (solo per ceneri) | Perdita al fuoco (solo per ceneri) | Si |
| Rilascio di altre sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime<br>Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo e disgelo | Si/NPD |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

## Aggregati per calcestruzzo - AGGREGATI (UNI EN 12620)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Forma, dimensione e massa volumica dei granuli | Dimensione dell'aggregato | Si |
| | Granulometria | Si |
| | Forma dell'aggregato grosso | Si/NPD |
| | Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua | Si |
| Pulizia | Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso | Si/NPD |
| | Polveri | Si |
| Resistenza alla frammentazione/frantumazione | Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso | Si [(1)] |
| Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura | Resistenza alla usura dell'aggregato grosso | Si [(2)] |
| | Resistenza alla levigabilità | Si/NPD |
| | Resistenza all'abrasione superficiale | Si [(2)] |
| | Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati | Si/NPD |
| Composizione/contenuto | Cloruri | Si |
| | Solfati solubili in acido | Si |
| | Zolfo totale | Si |
| | Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo | Si |
| | Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo | Si |
| Stabilità di volume | Stabilità di volume- ritiro per essiccamento | Si/NPD |
| | Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria | Si/NPD |
| Assorbimento di acqua | Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua | Si |
| Sostanze pericolose:<br>Emissione di radioattività (aggregati derivanti da fonti radioattive destinati a calcestruzzi per edifici)<br>Rilascio di metalli pesanti<br>Rilascio di idrocarburi poliaromatici<br>Rilascio di altre sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime<br>Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso | Si [(3)] |
| Durabilità alla reazione alcali-silice | Reattività alcali-silice | Si |

(1) Caratteristica richiesta per calcestruzzo strutturale. Per gli altri usi: "Si/NPD".
(2) "Si/NPD" per calcestruzzo non soggetto ad abrasione
(3) Caratteristica richiesta per calcestruzzo in ambiente soggetto a gelo e disgelo. Negli altri casi: "Si/NPD".

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

### Aggregati per calcestruzzo - FILLER (UNI EN 12620)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Finezza/granulometria e massa volumica dei granuli | Filler | Si |
| | Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua | Si |
| Composizione/contenuto | Cloruri | Si |
| | Solfati solubili in acido | Si |
| | Zolfo totale | Si |
| | Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo | Si |
| Pulizia | Polveri | Si |
| Stabilità di volume | Stabilità di volume – ritiro per essicamento | Si/NPD |
| | Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria | Si |
| Rilascio di altre sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso | Si/NPD |

### Aggregati per malta - AGGREGATI (UNI EN 13139)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Forma, dimensione e massa volumica dei granuli | Dimensione dell'aggregato | Si |
| | Granulometria | Si |
| | Forma dei granuli | Si/NPD |
| | Massa volumica dei granuli | Si |
| Pulizia | Contenuto in conchiglie | Si/NPD |
| | Fini | Si |
| Composizione/contenuto | Cloruri | Si |
| | Solfato solubile in acido | Si |
| | Zolfo totale | Si |
| | Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta | Si |
| Stabilità di volume (applicabile solo per aggregati industriali) | Materia idrosolubile | Si |
| Assorbimento di acqua | Assorbimento di acqua | Si |
| Sostanze pericolose: Emissione di radioattività (per aggregati derivanti da fonti radioattive destinati a calcestruzzo per edifici) Rilascio di metalli pesanti Rilascio di carbonio poliaromatico Rilascio di altre sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo/disgelo | Si/NPD |
| Durabilità alla reazione alcali-silice | Reattività alcali-silice | Si |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

## Aggregati per malta - FILLER (UNI EN 13139)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Finezza/dimensione e massa volumica dei granuli | Dimensioni dell'aggregato | Si |
| | Granulometria | Si |
| | Forma dei granuli | Si/NPD |
| | Massa volumica dei granuli | Si |
| Composizione/contenuto | Cloruri | Si |
| | Solfati solubili in acido | Si |
| | Zolfo totale | Si |
| | Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta | Si |
| Pulizia | Contenuto di conchiglie | Si/NPD |
| | Fini | Si/NPD |
| Perdita al fuoco (solo per ceneri) (applicabile solo ad aggregati industriali) | Perdita al fuoco | Si |
| Rilascio di sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime<br>Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo/disgelo | Si/NPD |

## Aggregati per massicciate per ferrovie (UNI EN 13450)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Forma, dimensione e massa volumica delle particelle | Dimensione delle massicciate per ferrovie | Si |
| | Granulometria | Si |
| | Forma delle particelle | Si |
| | Massa volumica delle particelle | Si |
| Resistenza alla frammentazione/frantumazione | Resistenza alla frammentazione | Si |
| Resistenza al logoramento | Resistenza all'usura | NPD |
| Purezza | Contenuto di fini | Si |
| Rilascio di sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime<br>Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo e disgelo | Si |
| Durabilità agli agenti atmosferici | Sonnenbrand | Si/NPD |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

## Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (UNI EN 13242)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Forma, dimensione e massa volumica delle particelle | Dimensioni dell'aggregato | Si |
| | Granulometria | Si |
| | Forma dell'aggregato grosso | Si/NPD |
| | Massa volumica delle particelle | Si/NPD |
| Purezza | Contenuto di fini | Si |
| | Qualità dei fini | Si |
| Percentuale di particelle frantumate | Percentuale di particelle rotte frantumate e di particelle totalmente arrotondate negli aggregati grossi | Si |
| Resistenza alla frammentazione/frantumazione | Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso | Si |
| Stabilità volumetrica | Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati | Si/NPD |
| Assorbimento/suzione di acqua | Assorbimento di acqua | Si/NPD |
| Composizione/contenuto | Solfato solubile in acido | Si |
| | Zolfo totale | Si/NPD |
| | Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici | Si/NPD |
| Resistenza all'attrito | Resistenza all'usura dell'aggregato grosso | Si |
| Sostanze pericolose:<br>Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione<br>Rilascio di altre sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime<br>Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità agli agenti atmosferici | "Sonnenbrand" del basalto | Si/NPD |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo e disgelo | Si/NPD |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

**Aggregati per opere di protezione (armourstone) (UNI EN 13383-1)**

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) | | Dichiarazione |
|---|---|---|
| Forma, dimensione e massa volumica dei granuli | Forma | Si |
| | Granulometrie | Si |
| | Massa volumica dei granuli | Si |
| Resistenza a rottura | Resistenza a rottura | Si |
| Resistenza allo sfregamento | Resistenza all'usura | Si |
| Rilascio di sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità delle loppe | Disintegrazione del silicato bicalcico della loppa di altoforno raffreddata in aria | Si |
| | Disintegrazione del ferro della loppa di altoforno raffreddata in aria | Si |
| | Disintegrazione della scoria d'acciaio | Si |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo e disgelo | Si |
| Durabilità alla cristallizzazione salina | Resistenza alla cristallizzazione salina | Si/NPD |
| Durabilità al Sonnenbrand del basalto | Sonnenbrand | Si/NPD |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A03449

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 marzo 2007.

**Disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2002/2006 della Commissione del 21 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, ed in particolare l'art. 70;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune».

Considerato che la regolamentazione comunitaria consente allo Stato membro la possibilità di non concedere alcun aiuto in caso di domande d'aiuto per importi inferiori a cento euro;

Considerato che la regolamentazione comunitaria in materia demanda allo Stato membro la possibilità di disciplinare le limitazioni o le riduzioni nei trasferimenti dei titoli all'aiuto;

Considerato che con il succitato regolamento (CE) n. 2002/2006 è stata prevista la possibilità, da parte degli Stati membri, di autorizzare, in caso di calamità naturale, l'utilizzazione per l'alimentazione del bestiame delle superfici ritirate dalla produzione;

Ritenuta l'opportunità di introdurre gradualmente una soglia minima al pagamento degli aiuti corrisposti come sostegno diretto agli agricoltori, onde evitare costi amministrativi eccessivi rispetto all'entità degli aiuti medesimi;

Ritenuta l'opportunità di semplificare la gestione dei trasferimenti dei titoli all'aiuto e di non disporre alcun limite ai trasferimenti degli stessi, al fine di agevolare la circolazione e consentire il pieno utilizzo dei medesimi;

Ritenuta l'opportunità di introdurre misure di semplificazione per l'autorizzazione dell'utilizzo per l'alimentazione del bestiame delle superfici ritirate dalla produzione;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

*Pagamenti minimi*

In applicazione dell'art. 70 del regolamento (CE) n. 796/2004, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, per le domande di aiuto di importo inferiore a cento euro.

Tale limite è fissato a cinquanta euro per il solo anno 2007.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 5 agosto 2004 è modificato come segue:

1) i commi 1 e 4 dell'art. 10 sono abrogati;

2) dopo il comma 1 dell'art. 13 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis.* In presenza di calamità naturali di cui all'art. 40, paragrafo 4, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 1782/2003, con circolare ministeriale è consentito l'utilizzo, per l'alimentazione del bestiame, delle superfici ritirate dalla produzione, conformemente a quanto stabilito all'art. 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 795/2004.».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

*Il Ministro:* DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 298*

**07A03418**

DECRETO 22 marzo 2007.

**Modificazioni al decreto 30 gennaio 2006, n. D/63, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63 concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante disposizioni relative alle regolazioni dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Ritenuta la necessità di assicurare, anche per il raccolto 2007, la continuità del regime di riconoscimento delle associazioni di produttori in attesa di un regime nazionale di riconoscimento delle organizzazioni di produttori operato dalle regioni in attuazione del decreto legislativo n. 102/2005;

Considerato che le disposizioni di attuazione del suddetto decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recanti «i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento» sono in corso di emanazione;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per il regime dell'aiuto accoppiato nel settore del tabacco al fine di garantire la compatibilità del regime di riconoscimento delle associazioni di produttori rispetto al regolare svolgimento della campagna 2007 e per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2007;

Decreta:

*Articolo unico*

All'art. 3, paragrafo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63, le parole «al raccolto 2006», sono sostituite con le seguenti: «ai raccolti 2006 e 2007».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

*Il Ministro:* DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 296*

**07A03419**

DECRETO 27 marzo 2007.

**Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 885/2006, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori.**

## IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento;

Visti gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 relativi al Sistema informativo agricolo nazionale, quale servizio di interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 ottobre 2000, recante criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 ottobre 2006, recante individuazione dell'autorità competente per le funzioni istruttorie relative al rilascio ed al ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per l'esecuzione dei compiti assegnati dal regolamento (CE) n. 885/2006;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 ottobre 2006, recante riconoscimento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

Ritenuto che le modifiche apportate dai citati regolamenti al quadro normativo relativo alla disciplina degli organismi pagatori rendono necessaria l'adozione di nuove modalità e procedure, pur rimanendo invariato il limite di organismi pagatori istituibili dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2007;

Decreta:

### Art. 1.

*Riconoscimento degli organismi pagatori*

1. Le autorità competenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano inoltrano, con lettera raccomandata a.r., apposita istanza al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini del riconoscimento di organismo pagatore dei servizi ed organismi dalle stesse istituiti, nonché al Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, quale Servizio competente ai fini delle funzioni istruttorie.

2. L'istanza deve specificare i regimi di spesa per i quali è richiesto il riconoscimento di organismo pagatore. Alla copia dell'istanza indirizzata al Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari deve essere allegata la seguente documentazione:

*a)* l'atto costitutivo dell'organismo o del servizio e, ove prescritto, lo statuto, da cui devono risultare i poteri, gli obblighi e le responsabilità dell'organismo o del servizio, nonché la struttura amministrativa ed organizzativa, la definizione delle funzioni e della pianta organica con evidenziazione che i contratti di lavoro del personale dell'organismo diano un'adeguata garanzia di stabilità, in coerenza con il regolamento (CE) n. 885/2006;

*b)* le attività di formazione del personale;

*c)* gli eventuali atti formali attraverso i quali si attribuisce ad altri organismi o servizi la delega di funzioni di cui al paragrafo 1, lettera C) dell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 885/2006;

*d)* le procedure amministrative, contabili e di controllo interno sulla base delle quali saranno effettuati i pagamenti in attuazione delle norme comunitarie;

*e)* le procedure e la documentazione per i regimi di spesa per i quali è richiesto il riconoscimento;

*f)* le disposizioni adottate per la tutela degli interessi finanziari della UE;

*g)* la verifica dell'organismo di coordinamento dell'idoneità del sistema informatico dell'organismo o

del servizio ad assicurare il corretto e regolare flusso dei dati necessari agli adempimenti previsti dalla regolamentazione comunitaria;

*h)* il sistema istituito per individuare tutti gli importi dovuti e per registrare in un registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi;

*i)* le misure adottate e gli atti comprovanti l'assenza di conflitti di interesse;

*l)* il mansionario.

3. Ai fini del riconoscimento, gli organismi o servizi istituiti dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano si conformano ai criteri contenuti nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 885/2006, nonché alle specifiche linee direttrici dettate dalla Commissione europea.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento di cui al comma 1, il Servizio competente comunica, con lettera raccomandata a.r., all'organismo o servizio ed alla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano il calendario delle verifiche, ai fini del riscontro delle condizioni per il riconoscimento previste dalla regolamentazione comunitaria. Il termine entro il quale il Servizio competente completa l'istruttoria è fissato in novanta giorni dalla data di inizio dell'attività di verifica.

5. Entro trenta giorni dal completamento dell'attività di verifica di cui al comma 4, il Servizio competente presenta un'apposita relazione, unitamente all'avviso dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Qualora l'organismo o servizio soddisfi tutte le condizioni prescritte il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta l'atto di riconoscimento.

6. Qualora dal completamento delle verifiche non risultino soddisfatte le condizioni prescritte per il riconoscimento il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità all'art. 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 885/2006, fornisce all'organismo o servizio, con lettera raccomandata a.r., istruzioni indicanti le condizioni da rispettare, eventualmente accordando con apposito decreto il riconoscimento a titolo provvisorio per un periodo che sarà fissato in funzione della gravità del problema incontrato e, comunque, non superiore a dodici mesi.

7. Il riconoscimento a titolo provvisorio è accordato nelle ipotesi in cui le carenze riscontrate non incidano sulla regolarità delle operazioni oggetto di finanziamento comunitario.

8. Le competenze e le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e dal regolamento (CE) n. 885/2006 sono attribuite all'organismo pagatore con decorrenza dalle campagne agrarie o annualità che iniziano nell'esercizio finanziario successivo a quello del riconoscimento.

Art. 2.

*Riesame del riconoscimento*

1. In conformità all'art. 2, paragrafo 1 e 2, del regolamento (CE) n. 885/2006, il Servizio competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori, anche per mezzo dell'esame delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, al fine di assicurare il soddisfacimento da parte dei medesimi dei criteri per il riconoscimento.

2. Tale attività di supervisione è esercitata, altresì, sulla base di ogni utile elemento che l'organismo di coordinamento fornisce al Servizio competente attraverso un sistema informativo appositamente istituito di concerto.

3. Qualora una o più condizioni prescritte per il riconoscimento non siano più rispettate o presentino lacune, tali da incidere sulla capacità di esercitare le funzioni proprie degli organismi pagatori, il Servizio competente sottopone a verifica il riconoscimento concesso all'organismo pagatore.

4. Sulla base delle risultanze della verifica di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali comunica all'organismo pagatore interessato il relativo piano di interventi correttivi da attuare nonché il termine entro il quale lo stesso deve essere realizzato e che, comunque, non può essere superiore a dodici mesi.

5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali informa la Commissione europea in merito al piano e alla sua esecuzione.

Art. 3.

*Revoca del riconoscimento*

1. Qualora l'organismo pagatore non attui integralmente e nel termine stabilito il piano di intervento correttivo di cui all'art. 2 del presente decreto, l'atto di revoca del riconoscimento è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

2. Le funzioni dell'organismo pagatore cui viene revocato il riconoscimento, in assenza di individuazione e riconoscimento di altro organismo, vengono assunte dall'AGEA organismo pagatore affinché i pagamenti ai beneficiari non siano interrotti.

Art. 4.

*Comunicazioni*

1. L'organismo di coordinamento comunica alla Commissione europea, nei termini e con le modalità previste dalla regolamentazione comunitaria, i provvedimenti adottati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di riconoscimento e di revoca delle funzioni di organismo pagatore previste dal presente decreto.

Art. 5.

*Potere sostitutivo*

1. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle regioni e province autonome interessate, le procedure di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 6.

*Disposizioni transitorie*

1. In conformità all'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006, qualora un organismo pagatore, riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1663/95, assuma responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, inoltra al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Dipartimento di cui all'art. 1, con lettera raccomandata a.r. ed entro il 30 aprile 2007, l'istanza per un nuovo riconoscimento.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione integrativa correlata alla nuova assunzione di responsabilità di spesa.

3. Il Servizio competente comunica, con lettera raccomandata a.r, il calendario delle verifiche ai fini del riscontro delle condizioni per il nuovo riconoscimento.

4. L'attività di verifica è espletata dall'autorità competente in modo da consentire l'ultimazione della procedura di concessione del nuovo riconoscimento entro il 16 ottobre 2007.

5. Sulla base della relazione del Servizio competente e sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura il nuovo riconoscimento è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, qualora l'organismo soddisfi tutte le condizioni a tal fine prescritte.

6. Nel caso in cui le procedure già esistenti risultino modificate in virtù della nuova regolamentazione comunitaria in materia di FEASR, il Servizio competente, sulla base di una comunicazione effettuata dall'organismo di coordinamento, procede ad una verifica delle medesime.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2007

*Il Ministro:* De Castro

*Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 283*

**07A03390**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 aprile 2007.

**Nomina del commissario straordinario delle società dei Gruppi Merker, Sima e Stefana in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti 96 gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: Gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi, Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, SIMA, Siog, Sipa, Socimi, STEFANA, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: Gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K&M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Milano Stampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: Gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a 123 commissari straordinari e liquidatori e che pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a 62;

Visti i propri decreti con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1, comma 498 della citata legge n. 296/2006, i commissari delle procedure relative ai Gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis e Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1° aprile 2007 è decorso il termine di 90 giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'amministrazione recupera appieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle predette disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopra citate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sullo stato e l'evoluzione delle procedure presentate dai commissari in riscontro a specifica richiesta dell'amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione e semplificazione, in aderenza alla *ratio* della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, o di recente attivazione, privilegiando comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali, sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto in considerazione dei motivi di seguito esplicitati, di provvedere, con il presente decreto, ad attribuire al medesimo organo commissariale l'incarico delle procedure dei gruppi di imprese MERKER, SIMA e STEFANA, in ragione della contiguità delle rispettive ubicazioni territoriali (regioni Abruzzo Molise e Marche) e tenuto conto dello stato delle relative liquidazioni ;

Richiamati a tal riguardo:

per il gruppo Merker:

il decreto del tribunale di Pescara in data 4 luglio 2003, con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Merker S.p.a.; nonché i successivi decreti in data 28 ottobre 2003, 26 novembre 2003, 20 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 15 luglio 2004 dei Tribunale di Tortona, Pescara, Milano e Como con i quali è stata dichiarata a norma degli articoli 80 e seguenti. l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo: OMT S.r.l., Fischer S.p.a., Merkercapperi S.p.a., Merkeryshima S.p.a., Merkermilano S.r.l.;

i decreti ministeriali in data 15 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 22 gennaio 2004, 3 maggio 2004, 30 luglio 2004, con i quali è stato nominato commissario straordinario delle procedure sopra citate il dott. Guglielmo Lancasteri;

per il gruppo Sima:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 dicembre 1981, con il quale la S.p.a. S.I.M.A. Meccanica Oleodinamica, è stata posta in amministrazione straordinaria, nonché il successivo decreto del Ministro dell'industria,

di concerto con il Ministro del tesoro, in data 26 febbraio 1982, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla S.r.l. R.C.D. ;

i decreti ministeriali in data 10 marzo 2003, 6 agosto 2003, con i quali è stato nominato e confermato commissario liquidatore l'ing. Enrico Cavallo, nato a Napoli il 21 agosto 1930;

per il gruppo Stefana:

il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 settembre 1981, con il quale la S.p.a. Siderurgica Meridionale Stefana Antonio, è stata posta in amministrazione straordinaria, nonché il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 marzo 1982, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla S.p.a. M.E.T.;

i decreti ministeriali in data 10 marzo 2003 e 6 agosto 2003, con i quali è stato nominato e confermato commissario liquidatore il dott. Luigi Landra, nato a Seregno il 1° maggio 1930;

Richiamate in particolare le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure presentate dal gruppo Merker in data 7 marzo 2007 e dal gruppo Sima in data 12 marzo 2007;

Ritenuto di preporre alle sopra citate procedure il dott. Guglielmo Lancasteri già nominato commissario straordinario delle imprese del gruppo Merker, in considerazione:

della positiva valutazione dell'operato del medesimo nella procedura a lui affidata anche con riferimento alla continuità e pienezza dell'impegno dedicato alla procedura e dell'attenzione rivolta al contenimento dei relativi costi;

della opportunità di aggregare al medesimo gruppo le procedure SIMA e STEFANA che risultano entrambe in fase di chiusura e rispetto alle quali non sussistono specifiche ragioni che inducano a ritenere prevalente l'interesse al mantenimento della gestione in corso rispetto al perseguimento delle finalità di semplificazione della gestione delle procedure mediante accorpamento delle medesime e riduzione del numero complessivo dei commissari, di cui alle norme di legge sopra citate;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione del dott. Guglielmo Lancasteri alle procedure di cui sopra, concorre al perseguimento del complessivo risultato di riduzione del numero complessivo dei commissari; concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità della procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalità ed alla comprovata attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guglielmo Lancasteri, nato a Pescara, il 30 agosto 1958, è nominato commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo MERKER e commissario liquidatore delle società dei gruppi SIMA e STEFANA, citate nelle premesse.

Art. 2.

Il commissario provvederà alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A03450**

---

DECRETO 4 aprile 2007.

**Nomina del commissario straordinario delle società dei Gruppi Ocean, ATB e Trend in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

## IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti n. 96 gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: Gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi, Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, Sima, Siog, Sipa, Socimi, Stefana, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: Gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K&M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Milano Stampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: Gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a n. 123 commissari straordinari e commissari liquidatori e che, pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a n. 62;

Visti i propri decreti con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1, comma 498 della citata legge n. 296/2006, i commissari delle procedure relative ai Gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis, Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1° aprile 2007 è decorso il termine di novanta giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'amministrazione recupera appieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle predette disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopra citate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sull'evoluzione e sullo stato delle procedure presentate dai commissari delle predette società in riscontro a specifica richiesta dell'amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi, quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione, in aderenza alla ratio della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, o di recente attivazione, privilegiando comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali,

sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto in considerazione dei motivi di seguito esplicitati, ad attribuire al medesimo organo commissariale l'incarico relativo alle procedure di amministrazione straordinaria delle società: Ocean S.p.a., ATB Acciaieria e Tubificio di Brescia S.p.a. e Trend S.p.a. in ragione della comune ubicazione territoriale nella provincia di Brescia e tenuto conto dello stato delle relative procedure;

Richiamati a tal riguardo:

per Ocean S.p.a.:

il decreto del Tribunale di Brescia in data 3 giugno 2002 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Ocean S.p.a.;

il decreto ministeriale in data 10 giugno 2002 con il quale sono stati nominati commissari straordinari della procedura sopra citata il dott. Antonio Passantino, l'avv. Piercarlo Castagnetti ed il dott. Giovanni Grazzini;

per ATB Acciaieria e Tubificio di Brescia S.p.a.;

il decreto del Tribunale di Brescia in data 2 settembre 2002 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società ATB Acciaieria e Tubificio di Brescia S.p.a.;

il decreto ministeriale in data 13 settembre 2002 con il quale è stato nominato commissario straordinario della procedura sopra citata il prof. Avv. Alberto Stagno d'Alcontres;

per Trend S.p.a.;

il decreto del Tribunale di Brescia in data 8 marzo 2005 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Trend S.p.a.;

il decreto ministeriale in data 18 marzo 2005 con il quale sono stati nominati commissari straordinari della procedura sopra citata il dott. Antonio Passantino, il dott. Raffaele Ruggiero e il prof. avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele;

Preso atto delle dimissioni presentate dai commissari prof. avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele in data 12 luglio 2006, e dal dott. Raffaele Ruggiero in data 14 novembre 2006;

Richiamate in particolare le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure presentate rispettivamente dalla Trend S.p.a., e dalla Ocean S.p.a. in data 16 marzo 2007 e dalla ATB in data 30 marzo 2007;

Ritenuto di preporre alle sopra citate procedure il dott. Antonio Passantino professionista, domiciliato in Brescia, considerato che il medesimo risulta già componente dei collegi commissariali della Ocean S.p.a. e della Trend S.p.a., e tenuto conto altresì:

della elevata specifica professionalità ed esperienza nel campo delle procedure concorsuali liquidatorie maturata dal professionista suddetto e dell'impegno e qualità dell'opera prestata nell'ambito delle citate procedure;

della opportunità di aggregare al medesimo gruppo la procedura A.T.B. in ragione della contiguità territoriale della medesima alle procedure Ocean e Trend, nonché dell'insussistenza di specifiche ragioni che inducano a ritenere prevalente l'interesse al mantenimento, anche parziale, della gestione in corso rispetto al perseguimento delle finalità di semplificazione della gestione delle procedure mediante accorpamento delle medesime e riduzione del numero complessivo dei commissari di cui alle norme di legge sopra citate;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione del dott. Antonio Passantino alle procedure di cui sopra concorre al perseguimento del complessivo risultato di riduzione del numero complessivo dei commissari; concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità della procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalità ed alla comprovata attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Passantino, nato a Palermo, il 7 dicembre 1947, è nominato commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria delle società Ocean S.p.a., Trend S.p.a., ATB Acciaieria e Tubificio di Brescia S.p.a., citate nelle premesse.

Art. 2.

Il commissario provvederà alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 4 aprile 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A03451**

DECRETO 4 aprile 2007.

**Nomina del commissario straordinario delle società dei Gruppi delle S.p.a. F.D.G., SIE - Società ittica europea e Formenti Seleco, in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 498/501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 296/2006, con il quale è stabilito che il numero dei commissari nominati o confermati, ai sensi del comma 498, non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della sopra citata legge;

Rilevato che rientrano nella applicazione delle sopra citate disposizioni le procedure relative ai seguenti n. 96 gruppi di imprese in amministrazione straordinaria:

disposte ai sensi della legge n. 95/1979: Gruppi Nuova Cartiera di Arbatax, Nuova Autovox, Berardi, Bertrand, Bosi, Case di Cura Riunite, Cariboni, Cavirivest, Centrofin, Cogolo, Costanzo, Cotorossi, Einaudi, Enterprise, Fabocart, Ferdofin, FIT, Flotta Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto, Helène Curtis, IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia, Keller, Liquigas, Lombardi, Mandelli, Ercole Marelli, Micoperi, Morteo, Nova, Pan Electric, Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau, Salvarani, Servola, Siciet, Sima, Siog, Sipa, Socimi, Stefana, Sterzi, Voxson;

disposte ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999: Gruppi Algat, Arquati, ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame, Cirio, Coopcostruttori, Dea, Costa Ferroviaria, CMS, Eldo, FDG, Federici, Ferrania, Fioroni, Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA, Giacomelli, Iar Siltal, Ilva Pali Dalmine, Itea, K&M Industrie Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Milano Stampa, Ocean, Olcese, Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi, Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;

disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: Gruppi Parmalat, Finmek, Volare e CIT;

Rilevato che gli incarichi relativi alle predette procedure risultano attribuiti a n. 123 commissari straordinari e commissari liquidatori e che, pertanto, a norma del disposto del sopra citato comma 499, il numero dei commissari confermati o nominati non può essere superiore a n. 62;

Visti i propri decreti con i quali sono stati confermati, a norma dell'art. 1 comma 498 della citata legge n. 296/2006, i commissari delle procedure relative ai Gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis e Parmalat;

Rilevato, altresì, che in data 1° aprile 2007 è decorso il termine di 90 giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;

Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra è strettamente funzionale al perseguimento dell'obiettivo della legge di impulso alla definizione delle procedure, semplificazione delle gestioni e riduzione del numero

dei commissari e che, conseguentemente a tale effetto decadenziale, l'amministrazione recupera appieno il potere discrezionale di valutare le soluzioni organizzative più idonee al perseguimento degli obiettivi di legge, mentre diviene recessivo l'interesse soggettivo di ciascun commissario alla conservazione dell'incarico;

Ritenuto di dare attuazione alle sopra citate disposizioni procedendo ad aggregare tutte le sopraccitate procedure in gruppi suscettibili di essere organizzati in modo da assicurare le massime sinergie e conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;

Viste le relazioni sullo stato e l'evoluzione delle procedure presentate dai commissari delle predette società in riscontro a specifica richiesta dell'amministrazione procedente;

Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni di procedure e della individuazione dei nuovi commissari, occorra tener conto di elementi di valutazione oggettivi quali la contiguità della ubicazione territoriale delle procedure interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, nonché della necessità di realizzare, nella conduzione delle procedure, un equilibrato contemperamento delle esigenze di innovazione e semplificazione, in aderenza alla *ratio* della legge in riferimento, e della eventuale opportunità di mantenere continuità operativa nelle gestioni più complesse, privilegiando, comunque, le professionalità ritenute più idonee all'efficace ed efficiente svolgimento dell'incarico, tenuto anche conto del carattere fiduciario dell'incarico medesimo, privilegiando comunque, ai fini della nomina, le personalità positivamente valutate, sia con riguardo agli indispensabili requisiti professionali, sia con riguardo alla attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, in tale complessiva valutazione sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;

Ritenuto in considerazione dei motivi di seguito esplicitati, di provvedere, con il presente decreto, ad attribuire al medesimo organo commissariale l'incarico delle procedure dei gruppi di imprese Formenti Seleco, FDG e SIE;

Richiamati a tal riguardo:

per il Gruppo Formenti Seleco: il decreto del Tribunale di Monza in data 2 febbraio 2005 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Formenti Seleco ed il successivo decreto in data 25 gennaio 2006 con cui il medesimo Tribunale, a norma degli articoli 80 e seguenti del citato decreto legislativo, ha esteso la di amministrazione straordinaria alla società collegata Finanziaria Elettronica S.p.a.;

i decreti ministeriali in data 15 febbraio 2005 e 13 febbraio 2006 con i quali è stato nominato commissario straordinario delle procedure sopra citate il prof. avv. Francesco Fimmanò;

per la S.p.a. FDG:

il decreto del Tribunale di Novara in data 4/7 luglio 2005 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società F.D.G. S.p.a. in liquidazione;

il decreto in data 20 febbraio 2007 con il quale è stato nominato commissario straordinario della procedura sopra citata il prof. avv. Francesco Fimmanò;

per la S.p.a. SIE - Società Ittica Europea:

il decreto del Tribunale di Roma in data 21 maggio 2002 con il quale è stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. SIE - Società Ittica Europea;

il decreto ministeriale in data 24 maggio 2002 con il quale è stato nominato commissario straordinario della procedura sopra citata il dott. Eolo Poli Sandri;

Richiamate in particolare le relazioni sull'evoluzione e l'attuale stato delle sopra citate procedure presentate rispettivamente in data 14 marzo, 15 marzo e 12 marzo 2007;

Ritenuto di preporre alle sopra citate procedure il prof. avv. Francesco Fimmanò, già nominato commissario straordinario delle imprese del Gruppo Formenti Seleco e della S.p.a. FDG con i precitati decreti ministeriali, in considerazione della esperienza e professionalità del medesimo e della comprovata attitudine del medesimo all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico, dimostrata dall'impegno profuso e dai significativi risultati ottenuti nell'ambito delle a lui affidate e delle seguenti ragioni specifiche:

necessità di garantire continuità gestionale alla S.p.a. FDG, in considerazione della recente nomina del prof. Fimmanò a seguito di revoca del precedente commissario;

opportunità di aggregare al medesimo gruppo la procedura SIE, in ragione: della contiguità territoriale della medesima (Benevento) alle attività immobiliari residue della Formenti Seleco, ubicate in Caserta; dell'insussistenza di specifiche ragioni che inducano a ritenere prevalente l'interesse al mantenimento della titolarità della gestione commissariale SIE rispetto al perseguimento delle finalità di semplificazione della gestione delle procedure mediante accorpamento delle medesime e riduzione del numero complessivo dei commissari; della necessità di avvalersi dell'opera di un professionista ad elevata specializzazione giuridica, quale il prof. avv. Francesco Fimmanò, al fine di gestire

efficacemente le criticità della procedura conseguenti al totale inadempimento della società acquirente del complesso aziendale alle obbligazioni contrattuali di mantenimento delle attività produttive e di salvaguardia dei livelli occupazionali;

Considerato che la scelta operata attraverso la preposizione del prof. avv. Fimmanò alle procedure di cui sopra: concorre al perseguimento del complessivo risultato di riduzione del numero complessivo dei commissari; concreta una aggregazione di più procedure, funzionale al perseguimento di sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali; è coerente, per i motivi specifici sopra indicati, ai criteri di regolazione della discrezionalità amministrativa previsti dalla legge ed agli ulteriori criteri attuativi sopra esplicitati, risultando dalla ponderazione di una pluralità di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali: l'ubicazione territoriale delle procedure, lo stato delle medesime, la natura delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di continuità gestionale in relazione alla complessità delle procedure, l'apprezzamento della idoneità dei soggetti da preporre alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalità ed alla comprovata attitudine ed idoneità all'efficiente ed efficace svolgimento dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Francesco Fimmanò, nato a Napoli il 19 giugno 1968, è nominato commissario straordinario delle imprese in amministrazione straordinaria del Gruppo Formenti Seleco e delle S.p.a. FDG e SIE - Società Ittica Europea.

Art. 2.

Il commissario provvederà alla gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni delle predette procedure al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 4 aprile 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A03452**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 18 luglio 2006.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Paola Francesca Gamberoni, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28.3.2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla signora Paola Francesca Gamberoni, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 25 novembre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 7 marzo 2005 (prot. n. 1926) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 9040 datata 30 giugno 2006 e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regio-

nale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione composto dal diploma di istruzione superiore «Laurea in lingue e letterature straniere (spagnolo) ad indirizzo filologico letterario», conseguito il 27 giugno 2001 presso l'Università degli studi di Milano, e dal certificato di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitude Pedagóxica» rilasciato il 5 aprile 2002 dalla Universidad de Santiago De Compostela (Spagna), posseduto dalla cittadina italiana Paola Francesca Gamberoni, nata a Milano il 30 giugno 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 luglio 2006

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**07A03191**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 aprile 2007.

**Autorizzazione, all'Istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

### IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale l'istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Aulo Plauzio, 5 a via Appia Nuova, 96;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 febbraio 2007, trasmessa con nota prot. n. 126 del 2 marzo 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «SIPRe - Società italiana di psicoanalisi della relazione» abilitato con decreto in data 29 gennaio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi Roma e Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede principale di Roma da via Aulo Plauzio, 5 a via Appia Nuova, 96.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2007

*Il direttore generale:* MASIA

**07A03478**

---

DECRETO 6 aprile 2007.

**Autorizzazione, all'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia transpersonale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'istituto «Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano da via De Amicis, 51 a via Manzotti, 10/a ;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 febbraio 2007, trasmessa con nota prot. n. 126 del 2 marzo 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale» abilitato con decreto in data 30 maggio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la suddetta sede da via De Amicis, 51 a via Manzotti, 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2007

*Il direttore generale:* MASIA

**07A03479**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERAZIONE 4 aprile 2007.

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le consultazioni amministrative della primavera 2007.**

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

*a)* visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

*b)* vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, sia nella parte in cui disciplina i periodi relativi alle campagne elettorali, sia nella parte in cui individua al riguardo specifiche potestà della Commissione;

*c)* visti, quanto alla garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, alla tutela della libertà di espressione di ogni individuo, dell'obiettività, completezza, lealtà ed imparzialità dell'informazione, dell'imparzialità, della apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti d'indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997 e l'11 marzo 2003; nonché, quanto alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'atto di indirizzo della Commissione del 30 luglio 1997;

*d)* visti, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, gli articoli 1, commi 1 e 5, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

*e)* tenuto conto che sono state indette, o sono in procinto di esserlo, consultazioni elettorali che interessano una quota rilevante dell'elettorato nazionale, per il rinnovo di consigli provinciali e comunali;

*f)* vista la normativa che disciplina tali consultazioni elettorali, ed in particolare la legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, il Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche, le leggi della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, 26 agosto 1992, n. 7, 15 settembre 1997, n. 35, la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche, la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni, la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, e la normativa alla quale essa fa rinvio; il decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L recante « Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali », e successive modificazioni;

*g)* consultata, nella seduta del 29 marzo 2007, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

*(Ambito di applicazione).*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni elettorali amministrative programmate per il rinnovo di consigli provinciali e comunali, sia nelle Regioni a statuto ordinario sia nelle Regioni e Province autonome, nei mesi di maggio e giugno 2007. Esse si applicano, salva diversa disposizione di legge, dalla data della convocazione dei relativi comizi elettorali.

2. Le disposizioni del presente provvedimento:

*a)* quanto alla programmazione locale, cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento dell'ultima votazione necessaria all'elezione di organi che abbiano sede nel territorio della relativa Regione o Provincia autonoma;

*b)* quanto alla programmazione nazionale, cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento dell'ultima votazione che debba aver luogo sul territorio nazionale;

*c)* non si applicano alla programmazione locale destinata ad essere ricevuta esclusivamente nelle Regioni o Province autonome in cui non dovesse essere prevista alcuna consultazione elettorale.

ART. 2.

*(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI, nonché quella locale relativa alle Regioni nelle quali sono programmate consultazioni elettorali, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

*a)* la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune regionali disposte ai sensi dell'articolo 4 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali e regionali autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

*b)* i messaggi politici autogestiti regionali, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 5;

*c)* l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi della legge sulla stampa. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 6;

*d)* in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevute nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

ART. 3.

*(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI).*

1. Le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del

presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare in rete nazionale, ovvero in rete locale nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, si conformano ai criteri di cui al presente articolo.

2. Nelle trasmissioni programmate in rete nazionale, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti delle forze politiche che costituiscono un Gruppo in almeno in un ramo del Parlamento nazionale, nonché di quelle, diverse dalle prime, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti nella delegazione italiana al Parlamento europeo. I relativi spazi sono ripartiti tra i soggetti aventi diritto per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.

3. Nelle trasmissioni programmate in rete regionale, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica, sono garantiti nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali, o nei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, da rinnovare, nonché nei confronti di quelle, diverse dalle prime, che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale. I relativi spazi sono ripartiti per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali o nei consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai seguenti soggetti politici, che abbiano presentato col medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale nazionale o regionale, rispettivamente per le trasmissioni programmate in rete nazionale e per quelle programmate in rete regionale, degli elettori chiamati alla consultazione:

*a)* alle coalizioni collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 50 mila abitanti;

*b)* alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 50 mila abitanti.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio della parità di condizioni e di trattamento degli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi della legge sulla stampa.

### ART. 4.

### *(Tribune elettorali regionali).*

1. In riferimento alle elezioni comunali e provinciali di cui al presente provvedimento, la RAI organizza e trasmette, sulle reti delle Regioni interessate alla consultazione elettorale, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui ai commi 2 e 3 la ripartizione dei relativi spazi ha luogo secondo i criteri stabiliti all'articolo 3, commi 3 e 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 la ripartizione degli spazi avviene su base paritaria tra i candidati aventi diritto, nella forma del confronto diretto tra quelli concorrenti alla medesima carica. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

6. Le Tribune sono trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

### ART. 5.

### *(Messaggi autogestiti).*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4,

comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per le Regioni interessate da consultazioni elettorali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il decimo giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

*a)* è presentata alle sedi regionali della RAI delle Regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

*b)* se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;

*c)* indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

*d)* specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

### ART. 6.

*(Informazione).*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari anche nazionali diffusi dalla RAI e comunque ricevuti nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, nonché i relativi programmi di approfondimento, si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, ed ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino anche indirettamente situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la parità di trattamento e la presenza

equilibrata dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

ART. 7.

*(Programmi dell'Accesso).*

1. La programmazione dell'Accesso regionale nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale è sospesa nel periodo compreso tra il decimo giorno successivo all'approvazione della presenta delibera e il giorno di cessazione della sua efficacia.

2. La programmazione dell'Accesso nazionale si conforma ai criteri di cui all'articolo 4, comma 5, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico approvato dalla Commissione il 30 gennaio 2001 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2001, n. 67, ed alle successive modificazioni.

ART. 8.

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).*

1. A far luogo almeno dal decimo giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione delle Regioni ove sono programmate consultazioni elettorali, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto, la RAI predispone e trasmette, sia nella programmazione nazionale, sia in quella delle Regioni o Province autonome ove sono programmate consultazioni elettorali, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

ART. 9.

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione).*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che può disporre la loro modifica.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 10.

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

Roma, 4 aprile 2007

*Il presidente:* LANDOLFI

**07A03494**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 12 aprile 2007.

**Rettifica alla determinazione 29 gennaio 2007, recante: «Inserimento del medicinale infliximab nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento di pazienti con uveite severa refrattaria correlata ad artrite idiopatica giovanile».**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determinazione 29 gennaio 2007: «Inserimento del medicinale «infliximab» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento di pazienti con uveite severa refrattaria correlata ad artrite idiopatica giovanile»;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica dell'allegato 1 di cui alla determinazione 29 gennaio 2007 sopra citata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2007, nella parte in cui viene disposto l'utilizzo del trattamento riservato ai Centri di reumatologia pediatrica italiani;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Nell'allegato 1 alla determinazione 29 gennaio 2007, il periodo: «L'utilizzo del trattamento va riservato ai Centri di reumatologia pediatrica italiani, i quali possono, inoltre, indicarne l'uso o autorizzarlo in altri ospedali, sulla base delle competenze territoriali.», è sostituito dal seguente: «L'utilizzo del trattamento va riservato ai Centri di reumatologia pediatrica italiani, secondo le indicazioni delle singole regioni e delle province autonome».

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2007

*Il direttore generale:* MARTINI

**07A03416**

---

DETERMINAZIONE 12 aprile 2007.

**Rettifica alla determinazione 29 gennaio 2007, recante: «Inserimento del medicinale adalimumab nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento di pazienti con uveite severa refrattaria correlata ad artrite idiopatica giovanile, che abbiano dimostrato intolleranza o resistenza al trattamento con infliximab.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determinazione 29 gennaio 2007: «Inserimento del medicinale adalimumab nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento di pazienti con uveite severa refrattaria correlata ad artrite idiopatica giovanile, che abbiano dimostrato intolleranza o resistenza al trattamento con infliximab»;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica dell'allegato 1 di cui alla determinazione 29 gennaio 2007 sopra citata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2007, nella parte in cui viene disposto l'utilizzo del trattamento riservato ai Centri di reumatologia pediatrica italiani;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Nell'allegato 1 alla determinazione 29 gennaio 2007, il periodo: «L'utilizzo del trattamento va riservato ai Centri di reumatologia pediatrica italiani, i quali possono, inoltre, indicarne l'uso o autorizzarlo in altri ospedali, sulla base delle competenze territoriali.», è sostituito dal seguente: «L'utilizzo del trattamento va riservato ai Centri di reumatologia pediatrica italiani, secondo le indicazioni delle singole regioni e delle province autonome».

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2007

*Il direttore generale:* MARTINI

**07A03417**

---

DETERMINAZIONE 12 aprile 2007.

**Modifica degli stampati e della modalità di prescrizione e dispensazione di specialità medicinali contenenti cabergolina.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party del luglio 2006 e del gennaio 2007 riguardante la sicurezza cardiaca dei medicinali per uso umano contenenti il principio attivo cabergolina;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nelle sedute del 12 febbraio e del 2 aprile 2007;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nelle sedute del 13/14 febbraio e del 3/4 aprile 2007;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura nazionale, e contenenti il principio attivo cabergolina con indicazione nella malattia di Parkinson, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante di ciascun decreto di autorizzazione per le specialità medicinali di cui al comma 1, dovranno essere apportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per le specialità medicinali contenenti cabergolina.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni di specialità medicinali contenenti il principio attivo cabergolina indicate nella malattia di Parkinson, che non rechino le modifiche di cui alla presente determina. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

4. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo cabergolina con indicazione nella malattia di Parkinson, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

5. La prescrizione delle specialità medicinali a base di cabergolina, indicate nella malattia di Parkinson e autorizzate anche con procedura di mutuo riconoscimento, deve essere effettuata su diagnosi e piano terapeutico dello specialista in neurologia, neuropsichiatria, geriatria o psichiatria. Sulla base del predetto piano terapeutico, della durata massima di sei mesi, possono essere effettuate prescrizioni anche dal medico curante.

6. L'etichetta esterna delle confezioni delle suddette specialità dovrà recare la dicitura: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta. La prescrizione è riservata esclusivamente su diagnosi e piano terapeutico dello specialista in neurologia, neuropsichiatria, geriatria o psichiatria. Sulla base del predetto piano terapeutico, della durata di validità massima di mesi sei, possono essere effettuate prescrizioni anche dal medico curante».

Art. 2.

La presente determina sostituisce la determinazione relativa alla modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti cabergolina del 28 febbraio pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2007.

La presente determina entra in vigore il 16 aprile 2007.

Roma, 12 aprile 2007

*Il dirigente:* VENEGONI

ALLEGATO I

*4.1 Indicazioni terapeutiche.*

Quando si ritiene opportuno il trattamento dei segni e sintomi della malattia di Parkinson con un farmaco agonista dopaminergico, la cabergolina è indicata come terapia di seconda linea in pazienti intolleranti ai farmaci non derivati dall'ergotamina o che non abbiano risposto a tale terapia, sia in monoterapia che in associazione alla levodopa in combinazione con un inibitore periferico della decarbossilasi.

Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico specialista in neurologia o neuropsichiatria o geriatria o psichiatria. Il beneficio derivante da un trattamento continuato deve essere controllato periodicamente tenendo conto del rischio di reazioni fibrotiche e di valvulopatia (vedere sezioni 4.3, 4.4 e 4.8).

*4.3 Controindicazioni.*

Ipersensibilità alla cabergolina, agli alcaloidi dell'ergot o a uno qualsiasi degli eccipienti.

Storia di fibrosi polmonare, pericardica o retroperitoneale.

Evidenza anatomica di valvulopatia cardiaca a qualunque livello valvolare (per esempio un ecocardiogramma che mostri ispessimento dei lembi valvolari, restringimento della valvola, restringimento/stenosi valvolare combinati).

*4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego.*

Fibrosi e valvulopatia cardiaca.

Dopo uso prolungato di derivati ergotaminici, inclusa la cabergolina, si sono verificati disturbi fibrotici e infiammatori a carico delle sierose, quali pleurite, versamento pleurico, fibrosi pleurica, fibrosi polmonare, pericardite, versamento pericardico, valvulopatia cardiaca con interessamento di una o più valvole (aortica, mitrale e tricuspide) o fibrosi retroperitoneale. In alcuni casi, i sintomi o le manifestazioni della valvulopatia cardiaca sono migliorati dopo interruzione del trattamento con cabergolina. La velocità di eritrosedimentazione (VES) è aumentata in modo anomalo in associazione a versamento pleurico/fibrosi. Si raccomanda di effettuare un esame radiografico del torace in caso di un aumento anomalo e inspiegato della VES.

Un'analisi dei livelli sierici di creatina può rivelarsi utile nella diagnosi di fibrosi.

La patologia valvolare è stata associata ad un dosaggio eccessivo.

Prima di iniziare il trattamento:

Prima di iniziare il trattamento si raccomanda che tutti i pazienti effettuino una valutazione cardiovascolare, comprendente un ecocardiogramma, per stabilire la potenziale presenza di una patologia valvolare silente.

Prima di iniziare la terapia può rivelarsi utile effettuare un'analisi della velocità di eritrosedimentazione (VES) o altri marker infiammatori, un test della funzionalità polmonare/esame radiografico del torace e test della funzionalità renale. Se viene diagnosticata una fibrosi valvolare, il paziente non deve essere trattato con cabergolina (vedere sezione 4.3).

Durante il trattamento:

Le patologie fibrotiche possono avere un esordio insidioso e i pazienti devono essere costantemente monitorati per evitare il rischio di possibili manifestazioni di fibrosi progressive. Durante il trattamento si raccomanda pertanto di prestare attenzione a segni e sintomi di:

disturbi pleuropolmonari, quali dispnea, respiro corto, tosse persistente o dolore al petto.

insufficienza renale o ostruzione vascolare dell'uretere o dell'addome che comporti dolore ai fianchi/lombalgia e edema agli arti inferiori, così come l'eventuale presenza di massa o dolorabilità addominale che possa indicare fibrosi retroperitoneale.

insufficienza cardiaca, perché casi di fibrosi pericardica si sono spesso manifestati con insufficienza cardiaca; le pericarditi da costrizione dovrebbero essere escluse se compaiono tali sintomi;

insufficienza cardiaca, perché casi di fibrosi valvolare si sono spesso manifestati con insufficienza cardiaca; la fibrosi valvolare dovrebbe essere esclusa se compaiono tali sintomi.

Si raccomanda di effettuare un appropriato monitoraggio clinico e diagnostico per lo sviluppo della malattia valvolare o di fibrosi. Un primo ecocardiogramma deve essere effettuato entro 3-6 mesi dall'inizio della terapia, dopodiché la frequenza del monitoraggio ecocardiografico deve essere determinata da una appropriata valutazione clinica individuale, ponendo particolare attenzione ai segni e sintomi sopramenzionati, ma sempre con una frequenza minima di 6-12 mesi.

Il trattamento con cabergolina deve essere interrotto nel caso un ecocardiogramma riveli un nuovo riflusso valvolare o un aggravamento di un riflusso già esistente, un restringimento valvolare o un ispessimento dei lembi valvolari (vedere sezione 4.3). La necessità di ulteriori controlli clinici (ad es. esame obiettivo, attenta auscultazione cardiaca, radiografia, ecocardiogramma, TAC) deve essere determinata su base individuale.

*4.8 Effetti indesiderati.*

Sono stati segnalati casi di fibrosi e di patologie infiammatorie a carico delle sierose come pleurite, versamento pleurico, fibrosi pleurica, fibrosi polmonare, pericardite, versamento pericardico, valvulopatia cardiaca e fibrosi retroperitoneale nei pazienti in trattamento con cabergolina (vedere sezione avvertenze speciali e precauzioni di impiego). L'incidenza della valvulopatia nei pazienti in trattamento con cabergolina non è nota; comunque, sulla base di studi recenti sulla prevalenza del riflusso valvolare (l'indice ecocardiografico più sensibile per la valvulopatia restrittiva), la prevalenza del riflusso (virtualmente tutti casi asintomatici) potenzialmente attribuibile alla cabergolina può essere dell'ordine del 20% o anche maggiore. Sono disponibili informazioni limitate riguardo alla reversibilità di queste reazioni.

**07A03420**

DETERMINAZIONE 13 aprile 2007.

**Modifica del regime di fornitura dei medicinali contenenti il principio attivo ketorolac.**

## IL DIRIGENTE
### DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determinazione del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il parere formulato dal Pharmacovigilance Working Party dell'EMEA (Agenzia europea dei Medicinali) a maggio 2006 relativo alla modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti ketoprofene, ketorolac e piroxicam, in formulazione sistemica;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 dicembre 2006;

Vista la determinazione del 23 febbraio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2007;

Visto il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza nella seduta del 2 aprile 2007;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3 aprile 2007;

Ritenuto ai fini di tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare il regime di fornitura dei medicinali contenenti ketorolac;

Determina:

Art. 1.

1) I medicinali contenenti il principio attivo ketorolac ai fini della classificazione del regime di fornitura sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta nel rispetto dell'art. 89 decreto legislativo n. 219/2006.

2) I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».

Art. 2.

I medicinali contenenti il principio attivo ketorolac sono inseriti nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003 e successivi aggiornamenti.

Art. 3.

La determina del 23 febbraio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2007 e concernente la modifica del regime di fornitura dei medicinali contenenti ketorolac è annullata e sostituita dalla presente.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2007

*Il dirigente:* VENEGONI

**07A03421**

DETERMINAZIONE 13 aprile 2007.

**Modifica degli stampati dei medicinali contenenti ketorolac nelle formulazioni ad uso sistemico.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere formulato dal Pharmacovigilance Working Party dell'EMEA (Agenzia europea dei medicinali) a maggio 2006 relativo alla modifica degli stampati dei medicinali contenenti ketorolac nelle formulazioni ad uso sistemico;

Visto i pareri della Sottocommissione di farmacovigilanza resi rispettivamente in data 6 novembre 2006 e 2 aprile 2007;

Visti i pareri della Commissione tecnico–scientifica dell'AIFA del 13 dicembre 2006 e del 4 aprile 2007;

Vista la propria determinazione 23 febbraio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2007, concernente la modifica degli stampati dei medicinali contenenti ketorolac nelle formulazioni a uso sistemico;

Ritenuto ai fini di tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati dei medicinali contenenti ketorolac nelle formulazioni ad uso sistemico;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, autorizzati con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti ketorolac, nelle formulazioni ad uso sistemico, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascun medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo. Entro il suddetto termine le confezioni non modificate dovranno essere ritirate dal commercio.

3. Gli stampati dei medicinali contenenti ketorolac, nelle formulazioni ad uso sistemico, autorizzati con procedura nazionale, successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

La presente determina, che sostituisce la precedente del 23 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2007, concernente la modifica degli stampati dei medicinali contenenti ketorolac nelle formulazioni a uso sistemico, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2007

*Il dirigente:* VENEGONI

ALLEGATO 1

Elementi chiave da implementare nel riassunto delle caratteristiche del prodotto per la prescrizione dei FANS: sicurezza cardiovascolare e gastrointestinale con avvertenze rinforzate per Ketorolac.

*Sicurezza gastrointestinale dei FANS*

Sezione 4.3 Controindicazioni.

Ketorolac: ulcera peptica attiva, o precedenti anamnestici di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o emorragia).

Sezione 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.

L'uso concomitante di «nome di fantasia» con altri FANS, inclusi gli inibitori selettivi delle cicloossigenasi-2, deve essere evitato.

Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile che occorre per controllare i sintomi.

Anziani: i pazienti anziani hanno una frequenza aumentata di reazioni avverse ai FANS, specialmente emorragie e perforazioni gastrointestinali, che possono essere fatali.

Emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione: durante il trattamento con tutti i FANS, in qualsiasi momento, con o senza sintomi di preavviso o precedente storia di gravi eventi gastrointestinali, sono state riportate emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione, che possono essere fatali.

Ketorolac: evidenze epidemiologiche suggeriscono che ketorolac può essere associato a un elevato rischio di tossicità gastrointestinale, rispetto ad altri FANS, soprattutto quando usato al di fuori delle indicazioni autorizzate e/o per prolungati periodi (vedi anche sezione 4.1, 4.2 e 4.3).

*Sicurezza cardiovascolare dei FANS*

Sezione 4.3 Controindicazioni.

Ketorolac: Severa insufficienza cardiaca.

**07A03422**

DETERMINAZIONE 16 aprile 2007.

**Esclusione del medicinale galsulfase (Naglazyme) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) datata 28 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2005, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale galsulfase (Naglazyme), in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per il trattamento di pazienti con mucopolisaccaridosi di tipo VI (MPS VI - Sindrome di Maroteaux-Lamy);

Vista la determinazione dell'AIFA del 19 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2007, con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Naglazyme (galsulfase), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione delle Comunità europee con decisione del 22 giugno 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero EU/1/105/324/001 per il trattamento di pazienti con mucopolisaccaridosi di tipo VI (MPS VI - Sindrome di Maroteaux-Lamy), ovvero per l'indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 3 e 4 aprile 2007, come da verbale n. 42;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale galsulfase (Naglazyme) di cui alla determinazione dell'AIFA datata 28 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2005, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale galsulfase (Naglazyme), di cui alla determinazione dell'AIFA datata 28 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2005, citata in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2007

*Il direttore generale:* MARTINI

**07A03497**

# AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 aprile 2007.

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali della regione Sicilia, indette per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni comunali della regione Valle d'Aosta indette per il giorno 20 maggio 2007 e per le elezioni comunali e provinciali, indette per i giorni 27 e 28 maggio 2007.** (Deliberazione n. 57/07/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 aprile 2007;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo statuto della Regione siciliana, e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana» e successive modifiche;

Vista la legge regionale della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli provinciali e comunali»;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni;

Vista la legge della regione autonoma Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e successive modificazioni;

Vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale» e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1º febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Visto il decreto dell'assessore della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali della regione Sicilia del 13 marzo 2007, n. 592, con il quale sono stati convocati per i giorni 13 e 14 maggio 2007 i comizi per le elezioni del presidente e del consiglio della provincia regionale di Ragusa e di sindaci e dei consigli comunali della regione Sicilia;

Visti il decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna del 26 marzo 2007, n. 36, recante «Elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni della Sardegna» e la deliberazione della giunta regionale della Sardegna del 20 marzo 2007, n. 11/12, con i quali sono stati fissati per il 27 e 28 maggio 2007 i rinnovi dei sindaci e dei consigli comunali della Sardegna;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige del 27 marzo 2007, n. 16/A, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Garniga Terme per il 27 maggio 2007;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 5 marzo 2007, n. 83, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri dei consigli comunali di Arnad, Issime e Valsavarenche per il giorno 20 maggio 2007;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 072/Pres del 26 marzo 2007, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri dei comuni del Friuli-Venezia Giulia per il 27 e 28 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2007, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali previsti per i giorni 27 e 28 maggio 2007 per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali, il cui elenco è disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www. agcom.it

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e del presidente della provincia e del consiglio della provincia regionale di Ragusa fissate per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali della regione Valle d'Aosta fissate per il giorno 20 maggio 2007 e per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali fissate per i giorni 27 e 28 maggio 2007, e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dalla data di indizione dei relativi comizi elettorali, sino a tutta la seconda giornata di votazione, salva una eventuale estensione in relazione a votazioni di ballottaggio.

2. L'elenco delle province e dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

## TITOLO II

## RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

*Capo I*

### DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

### Art. 2.

*Riparto degli spazi di comunicazione politica*

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita

alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

*a)* nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

*b)* nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante cinquanta per cento in modo paritario;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, con criterio paritario, nei confronti dei soggetti politici che presentano liste di candidati per i consigli provinciali e per i consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni di cui al presente provvedimento.

2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

5. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata, sono sospese nei giorni 12, 13 e 14 maggio 2007 relativamente alle elezioni della regione Sicilia, nei giorni 19 e 20 maggio 2007 relativamente alle elezioni della regione Valle d'Aosta, nei giorni 26 e 27 maggio 2007 relativamente alle elezioni della regione Trentino-Alto Adige e nei giorni 26, 27 e 28 maggio 2007 nelle altre elezioni comunali e provinciali, nonché nelle eventuali corrispondenti votazioni di ballottaggio.

Art. 3.

*Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 4.

*Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

*a)* il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, numero II); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

*b)* i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

*c)* i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce ora-

rie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9-10,59;

*d)* i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

*e)* ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

*f)* nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

*g)* ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 5.

*Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici*

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

*a)* rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EPC, reso disponibile nel sito Web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

*b)* inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EPC, reso disponibile nel predetto sito Web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EPC, reso disponibile nel predetto sito Web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 6.

*Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

*Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza e la completezza, l'equità e la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

*a)* la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca ed evitando un uso ingiustificato delle riprese;

*b)* quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta

salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;

*c)* fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi programmatici della campagna elettorale, dovranno essere garantiti l'accesso e la possibilità di espressione dei soggetti politici e complessivamente assicurata, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei soggetti politici di cui all'art. 2, in forma di equilibrato contraddittorio, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera.

2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione è vietata la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali nei termini e alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

5. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo non sono consentiti interventi video o audio in diretta non preannunciati all'inizio delle medesime.

Art. 8.

*Illustrazione delle modalità di voto*

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni comunali e provinciali di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

*Capo II*

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 9.

*Programmi di comunicazione politica*

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

*a)* nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali o nei consigli comunali da rinnovare;

*b)* nei confronti delle forze politiche diverse da quelle della lettera *a)*, presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

*a)* nei confronti delle liste e coalizioni di liste collegate alla carica di presidente della provincia o di sindaco nei comuni da rinnovare;

*b)* alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per i consigli provinciali e per i consigli comunali da rinnovare.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al compe-

tente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

### Art. 10.

*Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

*a)* il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2, punto II); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

*b)* i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

*c)* i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;

*d)* i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

*e)* nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

*f)* ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

### Art. 11.

*Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

*a)* rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito Web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EPC resi disponibili nel sito Web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

*b)* inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EPC resi disponibili nel predetto sito Web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EPC resi disponibili nel predetto sito Web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

*Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2007.

Art. 13.

*Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 14.

*Messaggi politici autogestiti a pagamento*

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

*a)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

*b)* le modalità di prenotazione degli spazi;

*c)* le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

*d)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15.

*Trasmissioni in contemporanea*

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16.

*Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *q)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

5. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

*Capo III*

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17.

*Circuiti di emittenti radiotelevisive locali*

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.

*Imprese radiofoniche di partiti politici*

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19.

*Conservazione delle registrazioni*

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.

*Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici*

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

*a)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

*b)* le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

*c)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21.

*Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici*

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22.

*Organi ufficiali di stampa dei partiti*

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

## TITOLO IV

## SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.

*Divieto di sondaggi politici ed elettorali*

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

*a)* il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

*b)* il committente e l'acquirente del sondaggio;

*c)* i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

*d)* il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

*e)* il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

*f)* il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

*g)* la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

*h)* la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito Web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

## TITOLO V

## VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

*Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni*

1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

*a)* di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

*b)* di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25.

*Procedimenti sanzionatori*

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio avvia l'istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Il comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e a norma dell'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dalla presente delibera, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al titolare di cariche di Governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

## TITOLO VI

## TURNO DI BALLOTTAGGIO

### Art. 26.

*Turno elettorale di ballottaggio*

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco del comune o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

### Art. 27.

*Norme finali*

1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale con altre consultazioni elettorali referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di indizione dei comizi elettorali per le elezioni comunali e provinciali.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito Web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 12 aprile 2007

*Il presidente:* CALABRÒ

*Il commissario relatore:*
INNOCENZI BOTTI

**07A03495**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 5 aprile 2007*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3373 |
| Yen | 159,00 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,5811 |
| Corona ceca | 27,943 |
| Corona danese | 7,4542 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,67970 |
| Fiorino ungherese | 245,64 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7075 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,8385 |
| Nuovo leu romeno | 3,3345 |
| Corona svedese | 9,2715 |
| Corona slovacca | 33,427 |
| Franco svizzero | 1,6309 |
| Corona islandese | 89,50 |
| Corona norvegese | 8,1330 |
| Kuna croata | 7,4074 |
| Rublo russo | 34,7270 |
| Nuova lira turca | 1,8320 |
| Dollaro australiano | 1,6351 |
| Dollaro canadese | 1,5410 |
| Yuan cinese | 10,3297 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,4525 |
| Rupia indonesiana | 12169,43 |
| Won sudcoreano | 1247,10 |
| Ringgit malese | 4,6150 |
| Dollaro neozelandese | 1,8499 |
| Peso filippino | 63,990 |
| Dollaro di Singapore | 2,0251 |
| Baht tailandese | 43,574 |
| Rand sudafricano | 9,5589 |

*Cambi del giorno 10 aprile 2007*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3426 |
| Yen | 160,05 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,5811 |
| Corona ceca | 27,950 |
| Corona danese | 7,4560 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,68030 |
| Fiorino ungherese | 245,78 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7058 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,8443 |
| Nuovo leu romeno | 3,3400 |
| Corona svedese | 9,2826 |
| Corona slovacca | 33,474 |
| Franco svizzero | 1,6361 |
| Corona islandese | 89,84 |
| Corona norvegese | 8,1060 |
| Kuna croata | 7,3950 |
| Rublo russo | 34,7960 |
| Nuova lira turca | 1,8420 |
| Dollaro australiano | 1,6283 |
| Dollaro canadese | 1,5424 |
| Yuan cinese | 10,3850 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,4902 |
| Rupia indonesiana | 12217,66 |
| Won sudcoreano | 1254,32 |
| Ringgit malese | 4,6279 |
| Dollaro neozelandese | 1,8471 |
| Peso filippino | 64,317 |
| Dollaro di Singapore | 2,0384 |
| Baht tailandese | 43,834 |
| Rand sudafricano | 9,5828 |

*Cambi del giorno 11 aprile 2007*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3418 |
| Yen | 160,00 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,5811 |
| Corona ceca | 28,003 |
| Corona danese | 7,4548 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,67880 |
| Fiorino ungherese | 245,23 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7055 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,8284 |
| Nuovo leu romeno | 3,3380 |
| Corona svedese | 9,2570 |
| Corona slovacca | 33,397 |
| Franco svizzero | 1,6382 |
| Corona islandese | 89,10 |
| Corona norvegese | 8,0930 |
| Kuna croata | 7,3995 |
| Rublo russo | 34,7830 |
| Nuova lira turca | 1,8375 |
| Dollaro australiano | 1,6263 |
| Dollaro canadese | 1,5348 |
| Yuan cinese | 10,3654 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,4843 |
| Rupia indonesiana | 12190,25 |
| Won sudcoreano | 1251,16 |
| Ringgit malese | 4,6292 |
| Dollaro neozelandese | 1,8422 |
| Peso filippino | 64,239 |
| Dollaro di Singapore | 2,0350 |
| Baht tailandese | 43,875 |
| Rand sudafricano | 9,5650 |

*Cambi del giorno 12 aprile 2007*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3467 |
| Yen | 160,62 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,5811 |
| Corona ceca | 27,963 |
| Corona danese | 7,4557 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,68070 |
| Fiorino ungherese | 245,55 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7059 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,8340 |
| Nuovo leu romeno | 3,3405 |
| Corona svedese | 9,2580 |
| Corona slovacca | 33,428 |
| Franco svizzero | 1,6404 |
| Corona islandese | 88,74 |
| Corona norvegese | 8,0885 |
| Kuna croata | 7,4055 |
| Rublo russo | 34,8420 |
| Nuova lira turca | 1,8550 |
| Dollaro australiano | 1,6304 |
| Dollaro canadese | 1,5328 |
| Yuan cinese | 10,4046 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,5244 |
| Rupia indonesiana | 12269,78 |
| Won sudcoreano | 1254,11 |
| Ringgit malese | 4,6438 |
| Dollaro neozelandese | 1,8497 |
| Peso filippino | 64,568 |
| Dollaro di Singapore | 2,0443 |
| Baht tailandese | 43,687 |
| Rand sudafricano | 9,6643 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**07A03496**

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Merck Generics»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 732 del 27 marzo 2007*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzazione l'immissione in commercio del medicinale: ATENOLOLO MERCK GENERIC anche nella forma e confezione: «100 mg compresse» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: Società Merck Generics Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), Italia, codice fiscale 13179250157.

Confezione: «100 mg compresse» 50 compresse A.I.C. n. 029468030 (in base 10) 0W39CY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Mitim S.r.l. - 25125 Brescia - Italia, via Cacciamali 34-38 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Atenololo 100 mg;

eccipienti: magnesio carbonato 175 mg; amido di mais 119,4 mg; magnesio stearato 10 mg; sodio laurilsolfato 6,6 mg; gelatina 4 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa compresa quella di origine renale; angina pectoris; aritmie; intervento precoce nell'infarto miocardico acuto.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità.*

Confezione: A.I.C. n. 029468030 - «100 mg compresse» 50 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 5,06 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 8,35 euro

*Classificazione ai fini della fornitura.*

Confezione: A.I.C. n. 029468030 - «100 mg compresse» 50 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Adeguamento standard terms: la denominazione della confezione già registrata è modificata come di seguito indicato:

A.I.C. n. 029468028 Atenololo «100 mg compresse» 42 compresse varia in Atenololo Merck Generics «100 mg compresse» 42 compresse.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03399**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Brunifarma».

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 733 del 27 marzo 2007*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO BRUNIFARMA nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine; «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Brunifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Maestra La Barbera, 18 - 90017 Santa Flavia - Palermo, Italia, codice fiscale 04874220827.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 037165014 (in base 10) 13G5YQ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofrè S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 310 mg; aroma limone 68 mg; aroma fragola 22 mg; gomma xantano 5 mg; saccarosio quanto basta a 4000 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 037165026 (in base 10) 13G5Z2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofrè S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato 29 mg; cellulosa microcristallina quanto basta a 1450 mg; opadry OY-S-7300 white (idrossipropilmetilcellulosa, titanio diossido, macrogol 4000, macrogol 6000) 32 mg; dimeticone 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: amoxicillina e acido clavulanico brunifarma è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità.*

Confezione: A.I.C. n. 037165014 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 6,78 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,19 euro.

Confezione: A.I.C. n. 037165026 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 6,78 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,19 euro.

*Classificazione ai fini della fornitura.*

Confezione: A.I.C. n. 037165014 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 037165026 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03400**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levantes»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 734 del 27 marzo 2007*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LEVANTES, nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 ustine; «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Bioprogress Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58 - 00165, Roma, Italia, codice fiscale 06253791005.

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 037185016 (in base 10) 13GTHS (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofrè S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 310 mg; aroma limone 68 mg; aroma fragola 22 mg; gomma xantano 5 mg; saccarosio quanto basta a 4000 mg.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 037185028 (in base 10) 13GTJ4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofrè S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato 29 mg; cellulosa microcristallina quanto basta a 1450 mg; opadry OY-S-7300 white (idrossipropilmetilcellulosa, titanio diossido, macrogol 4000, macrogol 6000) 32 mg; dimeticone 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: Levantes è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità.*

Confezione: A.I.C. n. 037185016 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 6,78 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,19 euro.

Confezione: A.I.C. n. 037185028 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 6,78 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,19 euro.

*Classificazione ai fini della fornitura.*

Confezione: A.I.C. n. 037185016 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 037185028 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03401**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

*Estratto determinazione AIC/N/T n. 592 del 9 marzo 2007*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Bracco S.p.a. (codice fiscale n. 00825120157) con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50, 20134 Milano:

Medicinale: ANGIOCONRAY

Confezione A.I.C. n. 020453015 - «80%» iniettabile 1 fiala 20 ml (sospesa)»;

Medicinale: CISTOBIL.

Confezione A.I.C. n. 009412014 - 6 compresse 500 mg;

Medicinale CONRAY.

Confezioni:

A.I.C. n. 020454017 - «60 %» iniettabile 1 fiala 20 ml;

A.I.C. n. 020454029 - «60%» iniettabile 1 fiala 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020454031 - «60%» iniettabile 1 flacone 150 ml;

A.I.C. n. 020454043 - «60%» iniettabile 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 020454056 - «24%» iniettabile 1 flacone 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020454068 - «36%» iniettabile 1 flacone 250 ml;

Medicinale: CONRAY 400.

Confezioni:

A.I.C. n. 020685018 - 1 fiala 25 ml;

A.I.C. n. 020685020 - 1 flacone 50 ml.

Medicinale: DUOGAS.

Confezione A.I.C. n. 028556013 - 10 bustine gran. OS 3,5 g.

Medicinale: ENDOBIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 022910018 - IV 1 fiala 20 ml 3,7 g (sospesa);

A.I.C. n. 022910020 - IV 1 fiala 30 ml 5,5 g (sospesa);

A.I.C. n. 022910032 - IV flacone 100 ml 4,5 g (sospesa).

Medicinale: ENDOCISTOBIL.

Confezione A.I.C. n. 014629012 - IV 1 fiala 20 ml (sospesa).

Medicinale: GASTROMIRO.

Confezioni:

A.I.C. n. 026899017 - «61,2 % soluzione» flacone 20 ml per uso orale o rettale;

A.I.C. n. 026899029 - «61,2 % soluzione» flacone 50 ml per uso orale o rettale;

A.I.C. n. 026899031 - «61,2 % soluzione» flacone 100 ml per uso orale o rettale.

Medicinale: IOMERON.

Confezioni:

A.I.C. n. 028282010 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282022 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282034 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 20 ml;

A.I.C. n. 028282046 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» fiala vetro tipo I 20 ml;

A.I.C. n. 028282059 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282061 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282073 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282085 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282097 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282109 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 028282111 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 028282123 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml

A.I.C. n. 028282135 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 028282147 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282150 - «200 mg/ml soluzione iniettabile 1 flacone da 75 ml;

A.I.C. n. 028282162 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282174 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 75 ml;

A.I.C. n. 028282186 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282198 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 75 ml;

A.I.C. n. 028282200 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282212 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282224 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282236 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 028282248 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 028282251 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 028282263 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282275 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml;

A.I.C. n. 028282287 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 028282299 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml;

A.I.C. n. 028282301 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 028282313 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 028282325 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282337 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml;

A.I.C. n. 028282349 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 028282352 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 028282364 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 200 ml

A.I.C. n. 028282376 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml

A.I.C. n. 028282388 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282390 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282402 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 028282414 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282426 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml;

A.I.C. n. 028282438 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 028282465 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 028282477 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 028282489 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282491 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282503 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282515 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282527 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282539 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282541 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282554 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282566 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282578 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282580 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282592 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282604 - «250 mg/ml soluzione iniettabile flacone vetro tipo II 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282616 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282628 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282630 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282642 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282655 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282667 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282679 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282681 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282693 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282705 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282717 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml;

A.I.C. n. 028282729 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282731 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282743 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282756 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282768 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282770 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282782 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml;

A.I.C. n. 028282794 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo Il 250 ml (sospesa),

A.I.C. n. 028282806 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282818 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282820 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 75 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282832 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282844 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282857 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 200 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028282869 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo II 250 ml (sospesa).

Medicinale: IOPAMIRO.

Confezioni:

A.I.C. n. 024425011 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 024425023 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 024425035 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 024425047 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 024425050 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 024425062 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 024425074 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 024425100 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 024425112 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 ml

A.I.C. n. 024425124 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 024425136 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 024425148 - «150» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 024425151 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 024425163 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 024425175 - «150 mg soluzione iniettabile» flacone 50 ml vetro tipo II (sospesa);

A.I.C. n. 024425187 - «150 mg soluzione iniettabile» flacone 100 ml vetro tipo II (sospesa);

A.I.C. n. 024425199 - «150 mg soluzione iniettabile» flacone 250 ml vetro tipo II (sospesa);

A.I.C. n. 024425201 - «300 mg soluzione iniettabile» flacone 30 ml vetro tipo II (sospesa);

A.I.C. n. 024425213 - «300 mg soluzione iniettabile» flacone 50 ml vetro tipo II;

A.I.C. n. 024425225 - «300 mg soluzione iniettabile» flacone 100 ml vetro tipo II;

A.I.C. n. 024425237 - «300 mg soluzione iniettabile» flacone 200 ml vetro tipo II;

A.I.C. n. 024425249 - «370 mg soluzione iniettabile» flacone 30 ml vetro tipo II;

A.I.C. n. 024425252 - «370 mg soluzione iniettabile» flacone 50 ml vetro tipo II;

A.I.C. n. 024425264 - «370 mg soluzione iniettabile» flacone 100 ml vetro tipo II;

A.I.C. n. 024425276 - «370 mg soluzione iniettabile» flacone 200 ml vetro tipo II.

Medicinale: ISTEROPAC E.R.

Confezione A.I.C. n. 022536015 - «4,1 g soluzione per uso intauterino» 1 fiala 10 ml.

Medicinale: METILCELLULOSA.

Confezione A.I.C. n. 028552014 - «1 g/100 ml soluzione» flacone da 1900 ml.

Medicinale: OPACIST E.R.

Confezione A.I.C. n. 021403011 - «12,12 g soluzione per uso endovescicale» flacone 200 ml.

Medicinale: PROHANCE.

Confezioni:

A.I.C. n. 029055011 - «279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 029055023 - «279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 029055035 - «279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 029055047 - «279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 15 ml;

A.I.C. n. 029055050 - «279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029055062 - «279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 siringa preriempita da 10 ml;

A.I.C. n. 029055074 - «279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 15 ml;

A.I.C. n. 029055086 - «279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 17 ml.

Medicinale: PRONTOBARIO 60 %.

Confezioni:

A.I.C. n. 028554018 - Bicchiere 200 ml;

A.I.C. n. 028554020 - Bicchiere 250 ml;

A.I.C. n. 028554032 - «Sospensione gastroenterica per uso orale e per uso rettale» contenitore multidose 2,5 l;

A.I.C. n. 028554044 - «Sospensione gastroenterica per uso orale e per uso rettale» contenitore multidose 5 l.

Medicinale PRONTOBARIO COLON.

Confezione A.I.C. n. 028557015 - «94,015 g polvere per sospensione rettale» sacca 400 g.

Medicinale PRONTOBARIO HD.

Confezione A.I.C. n. 028558017 - «98,45 g polvere per sospensione orale» contenitore monodose.

Medicinale PRONTOBARIO ESOFAGO.

Confezione A.I.C. n. 028553016 - «113 % crema per uso orale» tubo da 250 ml;

Medicinale PRONTOBARIO TAC.

Confezione A.I.C. n. 028559019 - «4,9 % sospensione orale» 1 flacone da 225 ml.

Medicinale TAC ESOFAGO.

Confezione A.I.C. n. 028560011 - «3 g/ml sospensione» barattolo 30 g.

Medicinale UROMIRO.

Confezione A.I.C. n. 020927012 - «300 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 020927024 - «300 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020927036 - «300 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 020927048 - «300 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 020927051 - «420 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 25 ml;

A.I.C. n. 020927063 - «420 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 020927075 - «24 % soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 020927099 - «36 % soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml.

Medicinale UROMIRO 300 SODICO.

Confezione A.I.C. n. 023184017 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml.

Medicinale UROMIRO 340.

Confezione A.I.C. n. 022064012 - «340 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 25 ml.

Medicinale UROVIDEO.

Confezioni:

A.I.C. n. 023761012 - «60% soluzione iniettabile» 1 fiala 20 ml;

A.I.C. n. 023761024 - «75% soluzione iniettabile» 1 fiala 20 ml.

Sono ora trasferite alla società: Bracco Imaging Italia S.r.l. (codice fiscale n. 05501420961) con sede legale e domicilio fiscale in via Folli Egidio, 50 - 20134 Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A02817**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isopuramin»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 735 del 27 marzo 2007*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ISOPURAMIN rilasciata alla Società Bieffe Medital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nuova Provinciale - 23034 Grosotto (Sondrio), Italia, codice fiscale 09887560150, sono apportate le seguenti modifiche:

in sostituzione della confezione «3% soluzione per infusione» flacone 250 ml (codice A.I.C. 020580116) viene autorizzata la confezione «3% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml (codice A.I.C. 020580193);

in sostituzione della confezione «3% soluzione per infusione» flacone 500 ml (codice A.I.C. 020580128) viene autorizzata la confezione «3% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml (codice A.I.C. 020580205);

in sostituzione della confezione «7% soluzione per infusione» flacone 500 ml (codice A.I.C. 020580142) viene autorizzata la confezione» 7% soluzione per infusione «20 flaconi 500 ml (codice A.I.C. 020580217);

in sostituzione della confezione «10% soluzione per infusione» flacone 250 ml (codice A.I.C. 020580167) viene autorizzata la confezione «10% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml (codice A.I.C. 020580229);

in sostituzione della confezione «10% soluzione per infusione» flacone 500 ml (codice A.I.C. 020580179) viene autorizzata la confezione «10% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml (codice A.I.C. 020580231).

Confezione: «3% soluzione per infusione «30 flaconi 250 ml» - A.I.C. n. 020580193 (in base 10) 0MN1V1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Meditai S.p.A - 23034 Grosotto (Sodrio) Italia, via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a. - 35127 Padova (ltalia), corso Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: L-Alanina 1,97 g; L-Arginina 3,3 g; L-Fenilalanina 2,23 g; Glicina 1,8 g; L-Isoleucina 2,25 g; L-Istidina 1,44 g; L-Leucina 2,99 g; L-Lisina cloridrato 4,05 g pari a L-Lisina 3,24 g; L-Metionina 2,03 g; L-Tirosina 0,3 g; L-Treonina 2,68 g; L-Triptofano 0,9 g; L-Valina 3,27 g;

eccipienti: Sodio metabisolfito 0,5 g; Sodio cloruro 7 g; Potassio fosfato monobasico 1,36 g; Acido acetico glaciale 1,85 g; L-Cisteina cloridrato monoidrato 0,2 g pari a L-Cisteina 0,14 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Confezione: «3 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 020580205 (in base 10) 0MN1VF (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a. - 23034 Grosotto (Sondrio) Italia, via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a. - 35127 Padova (ltalia), corso Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: L-Alanina 1,97 g; L-Arginina 3,3 g; L-Fenilalanina 2,23 g; Glicina 1,8 g; L-Isoleucina 2,25 g; L-lstidina 1,44 g; L-Leucina 2,99 g; L-Lisina cloridrato 4,05 g pari a L-Lisina 3,24 g; L-Metionina 2,03 g; L-Tirosina 0,3 g; L-Treonina 2,68 g; L-Triptofano 0,9 g; L-Valina 3,27 g.

eccipienti: Sodio metabisolfito 0,5 g; Sodio cloruro 7 g; Potassio fosfato monobasico 1,36 g; Acido acetico glaciale 1,85 g; L-Cisteina cloridrato monoidrato 0,2 g pari a L-Cisteina 0,14 g; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Confezione: «7 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 020580217 (in base 10) 0MN1VT (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a - 23034 Grosotto (Sondrio) Italia, via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a. - 35127 Padova (ltalia), corso Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: L-Alanina 4,9 g; L-Arginina 8,19 g; L-Fenilalanina 5,53 g; Glicina 4,48 g; L-lsoleucina 5,6 g; L-Istidina 3,57 g; L-Leucina 7,42 g; L-Lisina acetato 11,36 g, pari a L-Lisina 8,05 g; L-Metionina 5,04 g; L-Tirosina 0,3 g; L-Treonina 6,65 g; L-Triptofano 2,24 g; L-Valina 8,12 g;

eccipienti: Sodio metabisolfito 0,5 g; Acido acetico glaciale 3,70 g; L-Cisteina cloridrato monoidrato 0,2 g pari a L-Cisteina 0,14 g; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Confezione: «10 % soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 020580229 (in base 10) 0MN1W5 (in base 32).

Forma Farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a. - 23034 Grosotto (Sondrio) Italia, via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a. - 35127 Padova (ltalia), corso Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: L-Alanina 7 g; L-Arginina 11,7 g; L-Fenilalanina 7,9 g; Glicina 6,4 g; L-Isoleucina 8 g; L-lstidina 5,1 g; L-Leucina

10,6 g; L-Lisina acetato 16,23 g pari a L-Lisina 11,50 g; L-Metionina 7,2 g; L-Tirosina 0,3 g; L-Treonina 9,5 g; L-Triptofano 3,2 g; L-Valina 11,6 g;

eccipienti: L-Cisteina cloridrato monoidrato 0,2 g pari a L-Cisteina 0,14 g; Acido acetico glaciale 5,2 g; Sodio metabisolfito 0,5 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Confezione: «10 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 020580231 (in base 10) 0MN1W7 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a - 23034 Grosotto (Sondrio) Italia, via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a. - 35127 Padova (Italia), corso Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: L-Alanina 7 g; L-Arginina 11,7 g; L-Fenilalanina 7,9 g; Glicina 6,4 g; L-Isoleucina 8 g; L-Istidina 5,1 g; L-Leucina 10,6 g; L-Lisina acetato 16,23 g pari a L-Lisina 11,50 g; L-Metionina 7,2 g; L-Tirosina 0,3 g; L-Treonina 9,5 g; L-Triptofano 3,2 g; L-Valina 11,6 g;

eccipienti: L-Cisteina cloridrato monoidrato 0,2 g pari a L-Cisteina 0,14 g; Acido acetico glaciale 5,2 g; Sodio metabisolfito 0,5 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche:

Isopuramin 3% «Stati di denutrizione. Stati pre e postoperatori. Malattie infettive acute e croniche. Nelle epatopatie, negli stati di shock, nelle atrofie infantili. Negli stati post-emorragici, nelle diarree profuse, nelle scottature estese».

Isopuramin 7% «Stati di denutrizione a diversa eziologia (anoressia mentale, cachessia neopiastica, trattamenti prolungati con cortisonici, antimicotici, immunosoppressori, malattie infiammatorie intestinali e coliti da antibiotici, pancreatiti acute e croniche, politraumi in fase acuta)».

Periodo pre e post-operatorio, ustioni estese, pazienti neurochirurgici, sindrome nefrotica senza insufficienza renale acuta e cronica in trattamento dialitico peritoneale periodico o in dialisi extracorporea.

In tutte le condizioni in cui sia necessario un rapido ed importante apporto proteico per la costruzione del patrimonio proteico.

Da somministrarsi sotto lo stretto controllo del medico nei seguenti casi: malattie epatiche croniche, cirrosi non scompensate.

Isopuramin 10% "Tutte le condizioni cliniche in cui sia necessario un rapido ed importante apporto di azoto per la ricostruzione del patrimonio proteico.

Stati di denutrizione a diversa eziologia (anoressia mentale, cachessia neoplastica, trattamenti prolungati con cortisonici, antimicotici, immunosoppressori, malattie infettive e flogistiche croniche, diarree profuse, malassorbimento intestinale).

Periodo pre e post-operatorio, ustioni estese, cirrosi epatica in fase di scompenso, sindrome nefrotica senza insufficienza renale, uremia acuta e cronica in trattamento dialitico peritoneale periodico o in dialisi extracorporea».

*Classificazione ai fini della rimborsabilità.*

Confezione: A.I.C. n. 020580193 - «3% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 020580205 - «3% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 020580217 - «7% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 020580229 - «10% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 020580231 - «10 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

Classe: «C».

*Classificazione ai fini della fornitura.*

Confezione: A.I.C. n. 020580193 - «3% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml - OSP 2: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome;

Confezione: A.I.C. n. 020580205 - «3% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - OSP 2: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome;

Confezione: A.I.C. n. 020580217 - «7% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 m - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

Confezione: A.I.C. n. 020580229 - «10% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

Confezione: A.I.C. n. 020580231 - «10% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03402**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isogrow 6%»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 736 del 27 marzo 2007*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: in sostituzione della denominazione ISOGROW 6 è ora autorizzata la denominazione «ISOGROW».

In sostituzione della confezione «soluzione iniettabile» flacone 250 ml (codice A.I.C. 029356019) viene autorizzata la confezione «soluzione per infusione» 6% 30 flaconi 250 ml (codice A.I.C. 029356033).

In sostituzione della confezione «soluzione iniettabile» flacone 500 ml (codice A.I.C. 029356021) viene autorizzata la confezione «soluzione per infusione» 6% 20 flaconi 500 ml (codice A.I.C. 029356045).

Confezione: «6% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 029356033 (in base 10) 0VZW01 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.A - 23034 Grosotto (Sondrio) Italia, via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a. - 35127 Padova (Italia), corso Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: Acido L-Aspartico 1,9 g; Acido L-Glutamico 3 g; Glicina 2,2 g; L-Alanina 3,2 g; L-Arginina 7,3 g; L-Cisteina cloridrato monoidrato 0,29 g pari a L-Cisteina 0,20 g; LFenilalanina 2,9 g; L-Isoleucina 4,9 g; L-Istidina 2,9 g; L-Leucina 8,4 g; L-Lisina acetato 6,91 g, pari a L-Lisina 4,90; L-metionina 2 g; L-Prolina 4,1 g; L-serina 2,3 g; L-treonina 2,5 g; L-Triptofano 1,2 g; L-Valina4,7 g; N-Acetil-L-Tirosina 1,72 g; Taurina 0,15 g;

eccipienti: Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml; Sodio metabisolfito 0,8 g.

Confezione: «6% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 029356045 (in base 10) 0VZW0F (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a - 23034 Grosotto (Sondrio) Italia, via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a. - 35127 Padova (ltalia), corso Spagna 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: Acido L-Aspartico 1,9 g; Acido L-Glutamico 3 g; Glicina 2,2 g; L-Alanina 3,2 g; L-Arginina 7,3 g; L-Cisteina cloridrato monoidrato 0,29 g pari a L-Cisteina 0,20 g; L-Fenilalanina 2,9 g; L-lsoleucina 4,9 g; L-lstidina 2,9 g; L-Leucina 8,4 g; L-Lisina acetato 6,91 g, pari a L-Lisina 4,90; L-metionina 2 g; L-Prolina 4,1 g; L-serina 2,3 g; L-treonina 2,5 g; L-Triptofano 1,2 g; L-Valina 4,7 g; N-Acetil-L-Tirosina 1,72 g;Taurina 0,15 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml; Sodio metabisolfito 0,8 g.

Indicazioni terapeutiche: nutrizione parenterale del bambino prematuro, del neonato di basso peso o del bambino con insufficienza intestinale.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità.*

Confezione: A.I.C. n. 029356033 - «6% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 029356045 - «6% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Classe: «C».

*Classificazione al fini della fornitura.*

Confezione: A.I.C. n. 029356033 - «6% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml - OSP 2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Confezione: A.I.C. n. 029356045 - «6% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - OSP 2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03403**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Axagon».

*Estratto determina/II/3056 dell'11 aprile 2007*

Specialità medicinale: AXAGON.

Confezioni:

A.I.C. n. 035035017/M - 2 Cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035029/M - 5 Cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035031/M - 7 Cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035043/M - 14 Cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035056/M - 15 Cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035068/M - 28 Cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035070/M - 30 Cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035082/M - 56 Cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035094/M - 60 Cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035106/M - 100 Cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035118/M - 140 (28×5) Cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035120/M - 3 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035132/M - 7 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035144/M - 7×1 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035157/M - 14 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035169/M - 15 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035171/M - 25×1 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035183/M - 28 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035195/M - 30 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035207/M - 50×1 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035219/M - 56 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035221/M - 60 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035233/M - 90 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035245/M - 98 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035258/M - 100×1 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035260/M - 140 Cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035423/M - 2 Cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035435/M - 5 Cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035447/M - 7 Cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035450/M - 14 Cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035462/M - 15 Cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035474/M - 28 Cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035486/M - 30 Cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035498/M - 56 Cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035500/M - 60 Cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035512/M - 100 Cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035524/M - 140 (28×5) Cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035536/M - 3 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035548/M - 7 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035551/M - 7×1 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035563/M - 14 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035575/M - 15 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035587/M - 25×1 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035599/M - 28 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035601/M - 30 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035613/M - 50×1 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035625/M - 56 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035637/M - 60 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035649/M - 90 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035652/M - 98 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035664/M - 100×1 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035676/M - 140 Cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;

A.I.C. n. 035035688/M - 1 flacone da 40 mg polvere per soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035035690/M - 10 flaconi da 40 mg polvere per soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0234/001-02/II/034,35; SE/H/0234/003/II/030,36; SE/H/0234/001-03/II/037.

Tipo di modifica: modifica stampati ed estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: relativamente alle compresse da 20 mg e da 40 mg viene autorizzata la modifica delle sezioni 4.1 (estensione delle indicazioni terapeutiche: «Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison), 4.2, 4.5, e 5.2; relativamente alla soluzione iniettabile da 40 mg viene autorizzata la modifica della sezione 4.1 (guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei e prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei nei pazienti a rischio) ed ulteriori modifiche nella sezione 4.1, 4.2 e 4.5.

Alle seguenti condizioni: le condizioni di rimborsabilità sono immutate e sono riferibili alla nota in vigore.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03431**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nexium».

*Estratto determina/II/3062 dell'11 aprile 2007*

Specialità medicinale: NEXIUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034972012/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972024/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972036/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972048/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972051/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972063/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972075/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972087/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972099/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972101/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972113/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972125/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972137/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972149/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972152/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972164/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972176/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972188/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972190/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972202/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972214/M - 140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972226/M - 140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972238/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972240/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972253/M - 7×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972265/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972277/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972289/M - 25×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972291/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972303/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972315/M - 50×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972327/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972339/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972341/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972354/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972366/M - 100×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972378/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972380/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972392/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972404/M - 7×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972416/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972428/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972430/M - 25×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972442/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972455/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972467/M - 50×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972479/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972481/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972493/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972505/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972517/M - 100×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972529/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972531/M - 1 flacone da 40 mg polvere per soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 034972543/M - 10 flaconi da 40 mg polvere per soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0211/001-002/II/038, SE/H/0211/001-002/II/039, SE/H/0211/003/II/034, SE/H/0211/003/II/040, SE/H/0211/001-003/II/041.

Tipo di modifica: modifica stampati ed estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: relativamente alle compresse da 20 mg e da 40 mg viene autorizzata la modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1 (estensione delle indicazioni terapeutiche: «Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison»), 4.2, 4.5, e 5.2; relativamente alla soluzione iniettabile da 40 mg viene autorizzata la modifica della sezione 4.1 (guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei e prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei nei pazienti a rischio) ed ulteriori modifiche nella sezione 4.1, 4.2 e 4.5.

Alle seguenti condizioni: le condizioni di rimborsabilità sono immutate e sono riferibili alla nota in vigore.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03435**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano**

Con la determinazione n. aRM - 64/2007-1590 del 19 marzo 2007, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377225.

Descrizione: 60 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio (monodose) da 25 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377213.

Descrizione: 30 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio (monodose) da 25 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377201.

Descrizione: 100 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 25 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377199.

Descrizione: 84 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 25 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377187.

Descrizione: 60 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 25 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377175.

Descrizione: 56 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 25 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377163.

Descrizione: 50 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 25 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377151.

Descrizione: 45 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 25 mg;

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377148.

Descrizione: 30 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 25 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377136.

Descrizione: 20 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 25 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377124.

Descrizione: 100 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio (monodose) da 50 mg;

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377112.

Descrizione: 60 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio (monodose) da 50 mg;

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377100.

Descrizione: 30 compresse in blister PVC/PVDC/Alluminio (monodose) da 50 mg;

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione 035377098.

Descrizione: 100 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 50 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377086.

Descrizione: 90 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 50 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377074.

Descrizione: 84 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 50 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377062.

Descrizione: 60 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 50 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377050.

Descrizione: 56 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 50 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377047.

Descrizione: 50 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 50 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377035.

Descrizione: 45 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 50 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. N. 035377023.

Descrizione: 30 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 50 mg.

Farmaco: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 035377011.

Descrizione: 24 compresse in blister PVC/PVDC/ Alluminio da 50 mg.

**07A03482**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Argirofedrina».**

Con la determinazione n. aRM - 65/2007-271 del 20 marzo 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratori italiani Vaillant S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ARGIROFEDRINA.

Confezione A.I.C. n. 001247030.

Descrizione: «Spray nasale, soluzione» 1 flacone 25 ml.

**07A03480**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina TS».

Con la determinazione n. aRM - 66/2007-2126 del 22 marzo 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farmaceutici T.S. S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: RANITIDINA TS.

Confezione A.I.C. n. 035334010.

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

**07A03483**

### Provvedimenti di ritiro e di divieto d'uso, con campionamento, inerenti alcuni lotti di specialità medicinali

Si comunica che:

1) in data 15 gennaio 2007, prot. n. AIFA/UAO/4046/P/l.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «FRIMAIND 40 mg cpr» lotto n. N50018A scadenza 01/2008 ditta So.Se.Pharm. S.r.l. sita in Pomezia (Roma) per presenza doppio dosaggio sulle confezioni;

2) in data 1º febbraio 2007, prot. AIFA.UAO/11448/l.5.i.a.7.2 è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento della specialità medicinale «ZENGAC 500 mg uso endovena/orale» lotto n. 15628 F scadenza 12/2008 ditta Fisiopharma S.r.l. sita in Salerno per colorazione marrone dopo ricostituzione;

3) in data 12 febbraio 2007 prot. n. AIFA.UAO/15372/l.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «ALIFLUS DISKUS 50/250 MCG polvere per inalazione» lotto n. 1653F scadenza 03/2008 ditta Menarini S.r.l. sita in Firenze per difetto nel disco erogatore;

4) in data 13 febbraio 2007 prot. n AIFA/UAO/15837/l.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «SOMATOSTATINA P&T 1mg/2ml» lotti n. 2217 scadenza 11/2007 e n. 2457 scadenza 05/2008 ditta P&T S.p.a. sita in Milano per difficoltà solubilizzazione;

5) in data 14 febbraio 2007, prot. AIFA.UAO/16269/P/I.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «NORVASC 5 mg cpr» Lotto n. 610200130 scadenza 08/2011 ditta Pfizer Italia S.r.l. sita in Roma per frammischiamento;

6) in data 16 febbraio 2007 prot. AIFA/UAO/16804/P/l.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «CAVERJECT 5 microgrammi» lotti n. NG0046 scadenza 05/2008 n. NG0602 scadenza 05/2008 n. N10285 scadenza 05/2008 ditta Pfizer Italia S.r.l. sita in Roma per ridotta potenza;

7) in data 16 febbraio 2007 prot. AIFA.UAO/17042/l.5.i.a.7.2 è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento della specialità medicinale «ATROPINA SOLFATO 0,5 mg/1 ml 5 fiale» lotto n. 1106AT1 scadenza 11/2009 ditta Salf S.p.a. sita in Cenate Sotto (Bergamo) per fiala non serigrafata;

8) in data 23 febbraio 2007 Prot. AIFA.UAO/19854/P/l.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «SODIO CLORURO 0,9% 100 ml» lotto n. 6553-1 scadenza 08/2009 ditta Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a. sita in Trieste per presenza corpo estraneo;

9) in data 28 febbraio 2007 Prot. AIFA.UAO/21497/P/l.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «FORMISTIN 10 mg compresse» lotto n. 0601 scadenza 01/2011 ditta Istituto LusoFarmaco d'Italia S.p.a. sita in Peschiera Borromeo (Milano) per frammischiamento.

**07A03481**

## AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

### Adozione del progetto di piano di bacino, stralcio bilancio idrico del bacino del Lago di Massaciuccoli

Si comunica che con delibera n. 150 del 20 febbraio 2007 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio ha provveduto ad adottare il progetto di piano di bacino, stralcio bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli.

Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositate presso la sede dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio, in Lucca - via Vittorio Veneto, n. 1.

Fino all'approvazione del piano di bacino, stralcio bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli, le norme del progetto di piano dichiarate immediatamente vincolanti (art. 38, 38-*bis*, 38-*ter*, 38-*quater* e la direttiva n. 5), assumono valenza di misure di salvaguardia.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti, che restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

La delibera del Comitato istituzionale n. 150 del 20 febbraio 2007 è consultabile sul sito internet dell'autorità del bacino del fiume Serchio www.serchio-autoritadibacino.it.

---

*Adozione del progetto di piano di bacino, stralcio bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli*

MISURE DI SALVAGUARDIA

TITOLO VIII

Art. 38 *(Misure di salvaguardia (I.V.))*. — 1. Dalla data di adozione del progetto di piano di bacino, stralcio bilancio idrico nel bacino del lago di Massaciuccoli, fino all'approvazione del piano, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le disposizioni di cui al presente titolo hanno valore di misure di salvaguardia anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, lettera *e)* del Piano di Tutela delle acque della Regione Toscana, approvato con D.C.R. n 6 del 25 gennaio 2005.

Art. 38-*bis (Disposizioni relative alle trasformazioni del territorio (I.V.)*. — 1. Costituiscono oggetto delle presenti misure di salvaguardia tutti gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, localizzati anche all'esterno del bacino idrogeologico del lago di Massaciuccoli che, utilizzando risorse idriche provenienti dal bacino stesso, determinano un incremento del deficit idrico di cui al presente Piano; sono altresì oggetto delle presenti misure di salvaguardia tutti gli strumenti urbanistici di pianificazione e di governo del territorio comunque denominati (di cui agli articoli 9, 10 della legge regionale n. 1/2005, nonché quelli che disciplinano i territori di parchi e aree protette di cui all'art. 36 della L.R. 1/2005) che prevedono e/o disciplinano gli interventi suddetti.

2. Nei termini di cui all'art. 38, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia di cui al comma 1, anche se previsti da strumenti urbanistici di pianificazione e di governo del territorio, sono inibiti. Tali interventi possono essere autorizzati dagli enti competenti e realizzati alla condizione che il nuovo fabbisogno idrico sia garantito dalle risorse idriche recuperate tramite adeguati interventi di compensazione e mitigazione (individuati dal presente piano, dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla vigente legislazione in materia) e/o da risorse idriche provenienti dall'esterno del bacino, in modo da non incrementare il deficit idrico di cui al presente Piano; l'autorizza-

zione di tali interventi deve comunque essere subordinata al parere favorevole della Autorità di bacino del fiume Serchio o di altre Autorità di bacino eventualmente competenti.

3. Nei termini di cui all'art. 38, l'adozione, ovvero l'approvazione per quegli strumenti urbanistici già adottati alla data di adozione del presente progetto di piano, dei piani territoriali di coordinamento provinciali e del piano territoriale del Parco Regionale, relativi al territorio del bacino idrogeologico del lago di Massaciuccoli ed ai territori ad esso esterni ma che utilizzano risorse idriche da esso provenienti e dettagliati all'art. 3, commi 3 e 4 , ovvero l'adozione e l'approvazione di varianti agli stessi, è subordinata al riconoscimento del deficit idrico di cui al presente Piano come fattore di elevata criticità ambientale e alla individuazione di specifiche direttive, conformi al presente Piano, finalizzate alla riduzione del deficit, per la formazione degli strumenti urbanistici di pianificazione e di governo del territorio comunque denominati che prevedono e/o disciplinano gli interventi di cui al comma 1. Prima della adozione e/o approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, le verifiche di cui al presente comma sono sottoposte alla valutazione e al parere vincolante della Autorità di bacino del fiume Serchio, che si esprime sulla coerenza con le disposizioni del presente Piano entro novanta giorni, salvo silenzio-assenso.

4. Nei termini di cui all'art. 38, l'adozione, ovvero l'approvazione per quegli strumenti urbanistici già adottati alla data di adozione del presente progetto di piano, dei piani strutturali, dei regolamenti urbanistici e dei piani di gestione del Parco Regionale relativi al territorio del bacino idrogeologico del lago di Massaciuccoli ed ai territori ad esso esterni ma che utilizzano risorse idriche da esso provenienti e dettagliati all'art. 3, commi 3 e 4, ovvero l'adozione e/o l'approvazione di varianti agli stessi, è subordinata alla quantificazione del nuovo fabbisogno idrico (civile, turistico, agricolo, produttivo, commerciale) e alla verifica della disponibilità della risorsa acqua, senza che sia arrecato ulteriore pregiudizio al deficit idrico di cui al presente Piano. A tale scopo, le valutazioni degli effetti ambientali di detti strumenti di pianificazione devono contenere la verifica del nuovo fabbisogno idrico, da assumere come elemento di criticità ambientale, e l'individuazione degli interventi di compensazione e mitigazione (individuati dal presente piano, dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla vigente legislazione in materia) necessari a non incrementare il deficit idrico. Gli strumenti di cui al presente comma devono altresì contenere direttive, finalizzate alla riduzione del deficit, per la formazione degli atti di governo del territorio. Prima della adozione e/o approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, le verifiche di cui al presente comma sono sottoposte alla valutazione e al parere vincolante della Autorità di bacino del Fiume Serchio, che si esprime sulla coerenza con le disposizioni del presente piano entro novanta giorni, salvo silenzio-assenso.

5. Nei termini di cui all'art. 38, l'adozione, ovvero l'approvazione per quegli strumenti urbanistici già adottati alla data di adozione del presente progetto di Piano, degli atti di governo del territorio di cui all'art. 10 della legge regionale n. 1/2005 (fatta eccezione per i Regolamenti Urbanistici, disciplinati dal precedente comma) che prevedono la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ovvero l'adozione e/o l'approvazione di varianti agli stessi, è subordinata alla quantificazione del nuovo fabbisogno idrico (civile, turistico, agricolo, produttivo, commerciale), alla verifica della disponibilità di acqua e alla previsione di adeguate opere di compensazione e mitigazione tali da non incrementare il deficit idrico; tali opere dovranno essere previste nelle eventuali convenzioni urbanistiche e messe in opera prima del rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia. Prima della adozione e/o approvazione degli atti suddetti, le verifiche di cui al presente comma sono sottoposte alla valutazione e al parere vincolante della autorità di bacino del fiume Serchio, che si esprime sulla coerenza con le disposizioni del presente Piano entro novanta giorni, salvo silenzio-assenso.

Art. 38-*ter (Disposizioni relative alle aree destinate alla realizzazione degli interventi strutturali (I.V.).* — 1. Allo scopo di garantire la futura realizzazione della grande derivazione di cui all'art. 7, lettera *a* e all'art. 8 del piano, le aree individuate nella tavola 9 «Carta degli interventi strutturali», come «Tracciato di massima della grande derivazione dal fiume Serchio e relative opere di presa» sono inibite alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, all'alterazione della superficie topografica e all'installazione di manufatti a carattere temporaneo e/o definitivo.

2. Allo scopo di garantire la futura realizzazione della barriera mobile di cui all'art. 7, lettera *b)* del piano, l'area individuata nella tavola 9 «Carta degli interventi strutturali», come «Aree di pertinenza della barriera mobile per la limitazione dell'ingresso delle acque salmastre nel lago di Massaciuccoli» è inibita a trasformazioni urbanistico-edilizie ed all'attività edilizia.

3. Allo scopo di garantire la futura realizzazione del casello idraulico di cui all'art. 7, lettera *c)* e all'art. 9 del piano, l'area individuata nella tavola 9 «Carta degli interventi strutturali», come «Aree di pertinenza del presidio ambientale e gestionale del lago di Massaciuccoli», è inibita a trasformazioni urbanistico edilizie ed all'attività edilizia.

Art. 38-*quater (Disposizioni relative all'uso delle acque pubbliche (I.V.).* — 1. Hanno efficacia di misure di salvaguardia le limitazioni imposte alle concessioni di derivazione e alle licenze di attingimento di acque pubbliche dettagliate agli articoli 19, 20 e 21 delle presenti norme, nonché le limitazioni all'uso delle acque ed alla fruizione del lago e suoi emissari imposte dagli articoli 22, 23 e 24 delle presenti norme.

2. Fino alla data di emanazione da parte della Regione Toscana delle norme previste dall'art. 98, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m. e i., al fine del risparmio idrico in agricoltura le misure specificate alla direttiva n. 5, rivolte a coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica, hanno valore di misure di salvaguardia.

3. Fino alla data di emanazione da parte della Regione Toscana delle norme previste dall'art. 146, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m. e i., al fine del conseguimento del risparmio idrico nei settori civile e industriale-commerciale, le misure specificate dalla Direttiva n. 5 hanno valore di misure di salvaguardia.

Direttiva 5 *(Disposizioni per il risparmio idrico).* — 1. La presente Direttiva, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 152/2006, art. 98 comma 2, e art. 146 comma 1, individua i criteri e gli indirizzi per l'adeguamento del piano di tutela delle acque, approvato dalla Regione Toscana con D.C.R. n 6 del 25 gennaio 2005.

2. Fino alla data di emanazione da parte della Regione Toscana delle norme previste dall'art. 98, comma 2, e dall'art. 146, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., al fine del conseguimento del risparmio idrico nei settori civile, industriale-commerciale ed agricolo valgono le misure di seguito specificate, rivolte a coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica:

A - Settore agricolo:

*a)* utilizzo di tecniche irrigue che a parità di tipologie colturali comportino una maggiore efficienza in termini di risparmio idrico; in particolare la tecnica irrigua dello scorrimento superficiale ed infiltrazione laterale deve essere sostituita con altre tecniche più efficienti;

*b)* utilizzo di tecniche di aridocoltura, che permettano il risparmio idrico così come previsto nella raccomandazione n. 6;

*c)* utilizzo di colture meno idroesigenti (vedi raccomandazione n. 6);

*d)* ogni altra azione o procedura che, integrata con altre, possa condurre a conseguire risparmio della risorsa idrica.

B - Settore civile ed industriale-commerciale:

*a)* Gli ATO competenti per territorio, anche per tramite dei gestori del servizio, oltre a adeguare i propri piani di ambito secondo le finalità e con le procedure di cui all'art. 35 delle norme, danno prioritariamente esecuzione a idonei interventi sulle reti esistenti finalizzati alla riduzione delle perdite, ovvero ad altri interventi sulle infrastrutture esistenti comunque finalizzati a conseguire risparmi della risorsa idrica;

*b)* Gli ATO competenti per territorio valutano l'opportunità dell'applicazione di canoni differenziati che incentivino l'efficienza dell'uso della risorsa idrica;

*c)* Gli ATO suddetti prevedono l'installazione di contatori per ogni singola unità immobiliare e per ogni rete duale eventualmente disponibile;

*d)* Gli enti locali territorialmente competenti adeguano i propri Regolamenti al fine di:

*i.* prevedere per la progettazione e la realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie e degli edifici, sia pubblici che privati, l'applicazione delle misure di risparmio idrico;

*ii.* prevedere l'istallazione di rubinetti dotati di appositi frangigetto o riduttori di flusso che diminuiscono la portata erogata e di WC con scarichi a quantità differenziata;

*iii.* prevedere l'installazione di contatori per ogni singola unità immobiliare e per ogni rete duale eventualmente disponibile;

*iv.* prevedere, tra le opere di urbanizzazione, in caso di nuove espansioni e nelle ristrutturazioni urbanistiche, la realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo delle acque meno pregiate, da eseguirsi preliminarmente alla realizzazione degli interventi edilizi;

*v.* prevedere, per le aziende che utilizzano durante il ciclo produttivo un quantitativo ingente di risorse idriche, l'adozione di soluzioni tecnologiche di risparmio, riuso, riciclo e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;

*vi.* prevedere che i nuovi capannoni industriali e le serre siano attrezzate con opportuni sistemi di intercettazione delle acque meteoriche che devono poi essere riutilizzate.

*e)* Gli enti locali competenti per territorio valutano l'opportunità dell'applicazione di incentivi economici al fine di favorire l'applicazione delle tecniche di risparmio idrico, anche su edifici ed infrastrutture esistenti.

3. Nel rispetto del comma 1 dell'art. 21 del Piano, nuovi allacciamenti idrici al pubblico acquedotto devono essere consentiti solo se rientrano nella capienza attuale dell'acquedotto di riferimento, e cioè senza conseguire aumenti delle risorse naturali immesse nella rete idrica come prescritto dal comma 2 del citato art. 21 ed elencate dalla tabella allegato *B.* Il rilascio del permesso di costruire o l'attestazione di conformità delle opere edilizie devono essere subordinate all'attestazione da parte del gestore del servizio idrico competente del rispetto della prescrizione di cui al primo periodo del presente comma. Della correttezza di tale attestazione è responsabile l'ente gestore del servizio idrico, il quale dà menzione dell'avvenuto rilascio positivo dell'attestazione nel contratto di fornitura idrica.

4. Nel rispetto dell'art. 29 del Piano, Gli ATO territorialmente competenti, anche di concerto con gli enti locali ed in accordo con l'Autorità di bacino, devono individuare idonee metodologie per la quantificazione dei risparmi idrici conseguibili con gli interventi di risparmio idrico da porre in opera dagli enti competenti e dai soggetti pubblico-privati operanti sul territorio.

5. Gli ATO territorialmente competenti, anche per tramite dei gestori del servizio idrico, e gli enti locali devono comunicare all'Autorità di bacino e al settore competente della Regione Toscana l'entità dei risparmi idrici ottenuti al seguito dell'avvenuta esecuzione degli interventi a ciò finalizzati, determinati secondo la metodologia individuata ai sensi del comma precedente. Tali comunicazioni costituiscono condizione essenziale per l'espressione del parere dell'Autorità di bacino, previsto dall'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle nuove concessioni di derivazione di acque pubbliche rilasciate dalle province competenti.

---

[i]Art. 3 — Ambito territoriale di applicazione del piano (I.V.)

1. *(Omissis)*

2. *(Omissis).*

3. I contenuti e le disposizioni del piano si applicano ai territori della Regione, delle province e dei comuni ricompresi all'interno del bacino idrogeologico del lago di Massaciuccoli che utilizzano le risorse idriche provenienti dal bacino stesso, ad oggi individuati nel Comune di Viareggio (LU), nel comune di Massarosa (LU), e nel comune di Vecchiano (PI). I suddetti contenuti e disposizioni si applicano altresì al territorio del parco naturale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli ricadente all'interno del bacino idrogeologico del lago di Massaciuccoli.

4. I contenuti e le disposizioni del piano, ove pertinenti, si applicano ai territori della Regione, delle province e dei comuni che, ancorché non appartenenti al bacino idrogeologico del lago di Massaciuccoli, utilizzino risorse idriche provenienti dal bacino stesso, ad oggi individuati nella regione Toscana, nella provincia di Pisa, nella provincia di Livorno, nel comune di Pisa, nel comune di Livorno e nel parco naturale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli.

5. *(Omissis).*

**07A03393**



AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-091) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA EGAFNET.IT | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LA LIBRERIA COMMISSIONARIA | Via S. Gregorietti, 6 | 091 | 6859904 | 6859904 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.